

Repertorio n. 108266

Raccolta n. 33098

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore undici e minuti sei.

In Treviso, presso Palazzo Giacomelli - Unindustria, Piazza Garibaldi n. 13, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

SALVA' Lorenzo, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della società:

"**BANCA DI TREVISO - S.P.A.**", con sede in Treviso (TV), Piazza Indipendenza n. 11, capitale sociale di Euro 50.901.147,00 (cinquantamilioninovecentounmilacentotrentasette/00) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 03402050268, numero R.E.A. 278265, iscritta all'Albo delle banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5430, codice meccanografico 3141.9, iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi con il n. 14.200, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio, società di diritto italiano "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Bolzano (BZ), Via del Macello n. 5, aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, assemblea di cui, nella qualità predetta e ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Banca, assume la presidenza.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Preliminarmente, il presidente rivolge all'assemblea il proprio messaggio di benvenuto ai soci, ai rappresentanti di "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a.", socio di maggioranza, ed effettua le dovute presentazioni dei componenti dei vari organi, dichiarando infine che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la mia presenza quale soggetto verbalizzante esclude la necessità della nomina di un segretario.

Tanto premesso, il presidente rammenta agli intervenuti, avuto riguardo alle possibili limitazioni nell'esercizio del diritto di voto in assemblea, le cause di esclusione dal diritto di voto e invita i medesimi a segnalare ogni situazione o evento che potrebbe comportare tale conseguenza.

Il presidente ricorda, preliminarmente, ai presenti che, ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità previsti dall'Art. 25 del Testo Unico Bancario e dall'Art. 1 del D.M. n. 144 del 18 marzo 1998, risulta un solo azionista titolare di partecipazione azionaria superiore al 10% del capitale sociale, si tratta della "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a.", che ha peraltro regolarmente comunicato alla società la titolarità di n. 48.003.561 (quarantottomilionitremilacinquecentosessantuno), rappresentanti il 94,307% (novantaquattro virgola trecentosette per cento) del capitale sociale, la quale viene ammessa al voto per tutte le azioni suddette.

La presenza dei suddetti requisiti in capo agli amministratori ed al direttore

**Registrato a
Treviso**

il 02/09/2015

al n. 12253 serie 1T

Euro 356,00

generale della "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a." è stata a suo tempo verificata nelle forme di legge. Non risulta, inoltre, che il socio versi in una delle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. n. 144/1998. Il socio "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a." viene pertanto ammesso al voto per tutte le azioni suddette.

Il presidente invita tutti i presenti a render noto ogni eventuale accordo, in qualsiasi forma concluso (compresi quelli aventi forma di associazione) che non sia stato comunicato alla Banca d'Italia che regola o dal quale possa derivare, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Bancario, l'esercizio concertato del voto in seno all'assemblea di "BANCA DI TREVISO S.P.A." o della controllante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", nonché ogni patto parasociale di cui all'articolo 2341-ter del Codice Civile, che non abbia formato oggetto degli obblighi di comunicazione previsti dal detto articolo e dall'art. 20 del Testo Unico Bancario sopra ricordato, posto che la società, emittente titoli diffusi, è soggetta alla disciplina delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Egli precisa che, ove tali accordi o patti parasociali non fossero stati comunicati agli enti interessati, la violazione delle norme che impongono tali obblighi di comunicazione comporta la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni interessate.

Invita quindi a segnalare ogni evento che rientri tra quelli sopra citati.

Non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente, a questo punto dà atto che, dal complesso delle informazioni disponibili presso la società e richieste in questa sede assembleare ed avuto riguardo anche al Libro Soci della Banca, non risulta alcuna situazione che comporti la sospensione o l'esclusione dal diritto di voto assembleare, ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 25 del Testo Unico Bancario, dell'articolo 2341 ter Codice Civile e del D.M. 144/1998.

Il Presidente ricorda ai signori soci che le attività poste in essere dalla costituenda assemblea, sono soggette al vigente "Regolamento Assembleare", approvato dall'assemblea Ordinaria della "BANCA DI TREVISO - S.P.A." in data 11 dicembre 2009.

Venendo agli accertamenti per la regolare costituzione della presente seduta assembleare, il presidente, constatato e dato atto di quanto segue:

a) che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" del 30 luglio 2015 - Foglio delle Inserzioni, parte 2^a, n. 87, in unica convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 11.0; nonché mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 30 luglio 2015.

b) che, ai fini dell'adozione delle delibere di cui infra, l'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul sito Internet della Banca;

c) che, ad eccezione di esso Vice presidente, risultano assenti giustificati tutti i membri del consiglio di amministrazione della Banca, signori Fabrizio Morona, Giuseppe Russo, Carlo Vedove, Vincenzo Casa, Vito Jacono, Lukas Ladurner, Stefano Burighel;

d) che è presente l'intero collegio sindacale della Banca, nella persona dei signori Valter Bignozzi, Lucio Bevilacqua e Cesare Calandri;

e) che è pure presente l'avvocato Roberto Ferretti;

f) che sono presenti n. 48.029.081 (quarantottomilioniventinovemilaottantu-

no) azioni così ripartite:

- n. 12 (dodici) azionisti presenti di persona, portanti n. 48.028.761 (quarantottomilionesettocentosessantuno) azioni ordinarie e n. 1 (uno) azionista intervenuto per delega, portante n. 320 (trecentoventi) azioni ordinarie, per un totale quindi di n. 13 (tredici) azionisti aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Banca, rappresentanti azioni, aventi diritto al voto, pari al 94,36% del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, riservandosi il presidente di essere più preciso in prosieguo (non essendo ancora state chiuse le porte di accesso all'assemblea) e dando atto lo stesso presidente che le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte comunicazioni effettuate dall'intermediario, ai sensi di legge e di regolamento;

g) che, per quanto risulta dalle evidenze della Banca e per quanto dichiarato in questa sede dai presenti, non sussistono altri fatti e circostanze che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;

h) che nessun Azionista ha chiesto di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

i) che tutti gli intervenuti hanno adempiuto alle formalità necessarie per l'intervento in assemblea,

d i c h i a r a

L'Assemblea dei soci di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." validamente costituita in sede straordinaria, nei termini di legge e di Statuto, ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.

Il presidente comunica poi di aver invitato, su incarico del consiglio di amministrazione, un gruppo di dipendenti della Banca ed altro personale di servizio per agevolare lo svolgimento dei lavori, come previsto dall'articolo 2 del Regolamento assembleare.

Il presidente quindi propone preliminarmente all'assemblea, al fine di agevolare l'esame dei vari argomenti fissati nell'ordine del giorno, di far svolgere le votazioni per alzata di mano, così come previsto dall'articolo 10 dello Statuto della Banca, salvo che almeno il 5% dei soci rappresentanti il capitale sociale non intendano optare per l'appello nominale.

Non essendoci osservazioni in merito il presidente conferma la procedura di votazione per alzata di mano dei punti all'ordine del giorno e, proseguendo nello svolgimento dell'assemblea, egli comunica che, per consentire la massima chiarezza e trasparenza, a fianco del palco è stato predisposto un tavolo di presidenza per raccogliere, ad esito di ogni votazione, i nomi dei votanti contrari e degli astenuti.

Pertanto, coloro che vorranno farsi registrare come contrari od astenuti, dovranno esibire la propria scheda di ammissione al voto, affinché venga presa nota del codice identificativo dell'azionista e dell'espressione di voto.

Le richieste di intervento relative ad ogni punto posto all'ordine del giorno, potranno essere formulate tramite le schede a tal fine distribuite, le quali, debitamente compilate e sottoscritte, perverranno al tavolo di presidenza, per la formazione dell'ordine cronologico delle stesse.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare, il presidente determina la durata degli interventi per singolo socio e per ogni punto posto all'ordine del giorno, in massimo minuti 10 per singolo intervento.

Il presidente invita i signori soci che intendessero lasciare la sala prima della conclusione dei lavori assembleari, a darne comunicazione, al momento dell'uscita, alla postazione allestita all'ingresso e presso la quale sono state effettuate le registrazioni.

Il presidente rammenta che l'art. 12 dello Statuto dispone che l'assemblea nomini, quando occorra, due scrutinatori tra gli azionisti. Propone pertanto la nomina dei signori Oscar Zonta e Lino Picca.

Il presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di designare come scrutinatori i signori Oscar Zonta e Lino Picca.

L'assemblea, all'unanimità del capitale sociale presente e dunque con n. 13 (tredici) voti favorevoli su n. 13 (tredici) voti esercitabili in assemblea, si esprime favorevolmente e il presidente proclama approvata la nomina a scrutinatori dei suddetti Signori, Oscar Zonta e Lino Picca.

Il presidente dà, quindi, lettura in assemblea straordinaria del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Banca di Treviso S.p.A." in "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a.", con sede Bolzano (BZ), Via del Macello n. 55 ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento dei relativi poteri."

Aperta la trattazione del punto all'ordine del giorno, il presidente, prima di formulare le proprie proposte di delibera, mi dichiara e dà atto di quanto segue:

- l'unitario progetto che prevede la fusione per incorporazione della "BANCA DI TREVISO - S.P.A." nella "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede a Bolzano (BZ), Via del Macello n. 55, P.IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano: 00129730214, n. REA 9018, iscritta nell'Albo delle Banche al n. 3630.1, è stato iscritto il 31 luglio 2015 presso il competente Registro delle Imprese di Treviso, per quanto attiene la società "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", mentre è stato iscritto il 28 luglio 2015 presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano, per quanto attiene "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".

Avuto riguardo a tali date di iscrizione, il presidente dichiara e dà atto dell'intervenuto decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501-ter, ultimo comma, Codice civile.

Il presidente precisa che entrambe le società partecipanti alla fusione si sono determinate al deposito dell'unitario progetto di fusione presso i menzionati Registri delle Imprese, essendo state autorizzate alla fusione, ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia n. 799817/15 del 22 luglio 2015;

- al predetto progetto di fusione trovasi allegato il testo vigente dello statuto dell'incorporante, il quale non subirà modifica alcuna né dipendente, né concomitante alla progettata e autorizzata operazione di fusione per incorporazione;

- che la "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" detiene attualmente n. 48.003.561 (quarantottomilionitremilacinquecentosessantuno) azioni nella "BANCA DI TREVISO -

S.P.A.", pari al 94,307% (novantaquattro virgola trecentosette per cento) del capitale di quest'ultima. Pertanto si applicano le semplificazioni di cui all'art. 2505 *bis* C.C. comma 1. A tal proposito nel progetto di fusione è stato concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione;

- il progetto di fusione, all'articolo 3, contiene la determinazione del rapporto di cambio al servizio della operazione di fusione e a favore dei soci della incorporanda, precisandosi che le azioni detenute da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" nella "BANCA DI TREVISO - S.P.A." verranno per effetto della fusione annullate;

- che a servizio del rapporto di cambio suddetto, la "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" emetterà, a decorrere dalla data di efficacia civilistica della fusione, massime n. 150.674 (centocinquantamilaseicentostettantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna a favore degli azionisti della incorporanda diversi da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI";

- che la formazione dei resti derivanti dal concambio è regolata dall'articolo 4 del progetto di fusione, cui si rinvia;

- nel rispetto del combinato disposto degli articoli 2501-septies e 2505 *bis*, secondo comma, Codice civile, sono stati depositati presso la sede legale di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." in data 29 luglio 2015 e quindi nei trenta giorni antecedenti la data della presente riunione, i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione per incorporazione e l'allegato e immodificato testo del vigente statuto dell'incorporante;

b) i bilanci ordinari degli ultimi tre esercizi dell'incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Bolzano e relativi agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre: 2012 - prot. n. 25799/2013 del 14 maggio 2013; 2013 - prot. n. 20167/2014 del 19 maggio 2014 e 2014 - prot. 13714/2015 del 23 aprile 2015;

c) i bilanci ordinari degli ultimi tre esercizi dell'incorporanda "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Treviso e relativi agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre: 2012 - prot. n. 30813/2013 del 10 maggio 2013; 2013 - prot. n. 27014/2014 del 6 maggio 2014 e 2014 - prot. n. 23534/2015 del 22 aprile 2015.

Ogni bilancio è stato depositato con i documenti accompagnatori, e in particolare con le relazioni dei soggetti cui compete la revisione legale dei conti.

d) la relazione sulla fusione dell'organo amministrativo di "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", redatta su base volontaria ed anche per le finalità di cui all'art. 2500-sexies c.c.;

e) la relazione sulla fusione dell'organo amministrativo di "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", redatta su base volontaria e completa dei relativi allegati;

f) il parere della società "Reconta Ernst & Young S.p.A.", incaricata della revisione legale dei conti della "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;

g) il parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, c.c..

Il presidente precisa che non si è provveduto, come consentito dall'art. 2505 *bis* comma 1 C.C. alla predisposizione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 *quater* C.C., alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* C.C., mentre in data 29 luglio 2015 si è provveduto in via volontaria alla predisposizione e al deposito presso la sede legale, della relazione redatta dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* C.C., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

A questo punto il presidente, accingendosi ad illustrare all'assemblea la relazione suddetta, propone di tralasciare la lettura degli allegati alla relazione che illustrano la metodologia di valutazione seguita e di limitare quindi la lettura alla sola relazione illustrativa della quale, comunque, ne riassume i termini.

Nessuno opponendosi, il presidente dichiara la proposta accettata e dà lettura della detta relazione, nei termini sopra precisati e approvati.

Il presidente, inoltre, ricorda che a ciascun azionista di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, in quanto la Fusione per incorporazione in BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BANCA DI TREVISO, costituita in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda medesima di approvazione della Fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BANCA DI TREVISO aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile.

Il presidente ricorda altresì che il valore di liquidazione delle azioni BANCA DI TREVISO è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA DI TREVISO, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "Reconta Ernst & Young S.p.A." in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BANCA DI TREVISO.

Le azioni di BANCA DI TREVISO per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione;

- che, poiché la società incorporante controlla la società incorporata e quest'ultima ha emesso strumenti finanziari presso il pubblico in misura rilevante, la fusione di cui trattasi deve qualificarsi come operazione con parte correlata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2391 bis del codice civile e dell'art. 53, comma 4 del TUB e dei relativi provvedimenti di attuazione, sia del Re-

golamento in materia di operazioni con parti correlate e soggetti connessi, adottata dalla Banca in data 6 novembre 2013;

- che a tal proposito gli amministratori indipendenti hanno consegnato in data 18 maggio 2015 il loro parere positivo sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, con particolare riferimento al rapporto di cambio e al valore di liquidazione delle azioni dei soci recedenti;

- che in data 25 maggio 2015, la "BANCA DI TREVISO - S.P.A." ha messo a disposizione del pubblico il documento informativo sulle operazioni di maggior rilevanza con parti correlate.

Esaurita la lettura della relazione, il presidente, precisando che tutta la documentazione suddetta è stata pubblicata sul sito internet della Banca, ed avuto riguardo alla data in cui è avvenuto il deposito della documentazione medesima presso la sede legale dell'incorporata, dichiara e dà atto essere interamente decorso il termine di cui all'articolo 2501-*septies*. c.c.

A questo punto, il presidente dichiara e dà atto che:

a) non ricorrono le condizioni che renderebbero applicabili le previsioni dell'articolo 2501-bis Codice civile;

b) la società "BANCA DI TREVISO - S.P.A." non è in liquidazione;

c) non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna;

d) la società "BANCA DI TREVISO - S.P.A." non ha in corso prestiti obbligazionari;

e) la società incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" non ha in corso prestiti obbligazionari;

Copia integrale del progetto di fusione per incorporazione, comprensiva dell'allegato e immodificato statuto dell'incorporante, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C", affinché ne formi parte integrante.

Il Presidente informa, inoltre, i soci sulla circostanza che in data 28 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione della società incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" unitamente all'approvazione del progetto di fusione con la "BANCA DI TREVISO - S.P.A." nei termini sopra indicati ha anche preliminarmente esercitato la delega ad esso attribuita, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale dell'incorporante allegato al progetto di fusione, per l'aumento del capitale sociale e ha così deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di complessivi nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) mediante l'emissione di massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna;

- di stabilire che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data dell'inizio dell'offerta;

- di stabilire che le azioni di nuova emissione unitamente al relativo sovrapprezzo debbano essere interamente liberate in denaro già al momento della loro sottoscrizione;

- di attribuire agli azionisti della società alla data del collocamento delle azioni stesse il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., da esercitarsi con

l'osservanza del termine minimo di legge di 15 (quindici) giorni, ai sensi del citato art. 2441 comma 2 c.c.

- riservandosi di stabilire con successiva deliberazione integrativa da adottarsi dopo la data di efficacia civilistica della presente fusione, il sovrapprezzo delle nuove azioni, la data del relativo godimento e la determinazione concreta del diritto di opzione.

Il Presidente ricorda all'uopo che:

- l'esercizio della delega non ha determinato alcuna modifica dello statuto sociale della società incorporante nel testo allegato al progetto di fusione, posto che il capitale sociale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2524 c.c., è variabile e non è determinato in un ammontare prestabilito;

- l'aumento del capitale sociale era stato, comunque, già considerato nel piano industriale della Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop.p.a. e il rapporto di cambio stabilito per la fusione è stato determinato proprio sulla base del predetto piano industriale;

- tale aumento del capitale sociale è stato anche preventivamente evidenziato e annunciato nella relazione sulla fusione redatta in via facoltativa dagli amministratori, la quale è stata resa pubblica e conoscibile ai soci con le ordinarie modalità di legge, come in precedenza già evidenziato;

- la predetta delibera di aumento del capitale sociale non è, in ogni caso, di per se stessa immediatamente né efficace né eseguibile, in quanto essa dovrà essere successivamente integrata con i suddetti elementi essenziali mancanti; in particolare l'efficacia della suddetta deliberazione si potrà produrre, in modo non retroattivo, solo con la data d'iscrizione al registro delle imprese competente della successiva delibera integrativa con cui verrà stabilito il prezzo definitivo di emissione delle nuove azioni;

- è stato espressamente deliberato che la suddetta delibera integrativa debba essere adottata dal Consiglio di Amministrazione della società incorporante solamente in data successiva a quella di efficacia civilistica delle testè deliberata fusione con Banca di Treviso s.p.a.;

- l'offerta in opzione ex art. 2441 c.c. e il collocamento della nuove azioni emittende in forza del deliberato aumento del capitale sociale verranno effettuati, in ogni caso, dopo la data di efficacia civilistica della fusione e, conseguentemente, verrà garantito anche a tutti i soci della società incorporanda Banca di Treviso spa, che per effetto della fusione e del relativo rapporto di cambio saranno divenuti nel frattempo soci della società incorporante Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop.p.a., il diritto di opzione ex art. 2441 c.c. in relazione alle suddette nuove azioni;

- anche gli ex soci della società incorporanda potranno, quindi, esercitare personalmente il proprio diritto di opzione ovvero cederlo a terzi.

A questo punto il presidente invita coloro i quali si siano nel frattempo prenotati per l'intervento sul punto all'ordine del giorno a prendere la parola.

Il Presidente non essendoci interventi, comunica che alle ore undici e minuti diciannove i presenti in assemblea sono quelli risultanti dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D", affinché ne formi parte integrante, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

Il presidente invita i soci a votare, per alzata di mano, l'approvazione del progetto di fusione e il conferimento dei necessari poteri per l'esecuzione delle delibere.

Chiusa la votazione, il presidente ne accerta e proclama l'esito dichiarando e dando atto che:

- avendo votato a favore n. 14 (quattordici) azionisti portatori in proprio e per delega di n. 48.040.081 (quarantottomilioni quarantamilaottantuno) azioni con diritto di voto;

- non avendo votato contro alcun azionista;

- non essendosi astenuto alcun azionista,

a norma dell'articolo 10 dello Statuto della Banca, l'Assemblea straordinaria dei soci di "BANCA DI TREVISO - S.P.A.":

- visto il progetto di fusione per incorporazione di BANCA DI TREVISO - S.P.A. in BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ed udite la relazioni illustrative degli amministratori attinenti a tale progetto;

- preso atto dell'autorizzazione alla fusione suddetta rilasciata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

H A DELIBERATO

quanto segue:

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." in "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", così come presentato ed iscritto ai Registri delle Imprese di Treviso e Bolzano in data, rispettivamente, 31 luglio 2015 e 28 luglio 2015, e allegato al presente atto sotto la lettera "C";

2) di determinare il rapporto di cambio come segue: n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) cadauna, ogni n. 1 (uno) azione ordinaria "BANCA DI TREVISO - S.P.A.". Le azioni che compongono il capitale sociale di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." possedute da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" a seguito della fusione, con l'efficacia della fusione medesima saranno annullate senza concambio, fatta salva ed impregiudicata la facoltà di esercitare l'eventuale diritto di recesso da parte degli azionisti dell'incorporanda determinandosi il valore di liquidazione delle azioni oggetto dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione;

3) Di riconoscere agli azionisti della società incorporanda diversi da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" il diritto di far acquistare alla società incorporante, in tutto o in parte, le azioni da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.

4) di dare alla fusione efficacia contabile e fiscale a decorrere dal primo aprile 2015;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, o, in assenza o impedimento di uno di questi, a ciascun consigliere di amministrazione, tutti in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, per accettare od introdurre nelle stesse eventuali modifiche od aggiunte, che non alterino la sostanza delle deliberate modifiche, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, determinando, nel rispetto del

progetto di fusione, ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione e di ogni altro atto inerente o conseguente, consentendo vulture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessuno escluso, compreso altresì il potere di procedere all'inoltro alle competenti Autorità della delibera e dell'ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché quello di dare esecuzione ad ogni e qualsiasi obbligo, ivi compresi quelli di informativa al pubblico, comunque connessi con la delibera stessa; il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.

Ai fini della iscrizione del presente atto a repertorio, il presidente dichiara che il capitale e le riserve della società incorporanda ammontano complessivamente ad Euro 50.901.147,00 (cinquantamilioninovecentounomilacentosessantasette virgola zero zero).

Null'altro essendo posto in discussione, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, ringrazia tutti per i loro apporti, il presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." alle ore dodici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine nove e quanto è nella presente di tre fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore sedici e quindici minuti.

F.to Lorenzo Salvà

" Maurizio Bianconi

ALLEGATO
 "A"
 Repertorio N. 102766
 Raccolta N. 33098

Dati riassuntivi

	Numeri	%	Azioni	%
Totale soci presenti	13	2,11	48.029.081	94,36
Persone fisicamente presenti	12	1,95	48.028.761	94,36
di cui Deleganti	1	0,16	320	0

Valutazione del
1 settembre 2015 11:07:46

Totali

	Numero	Azioni
Totale nominale	616	50.901.147

Luigi Feltri




Stampa non ufficiale



Elenco Presenti

BANCATREVISO

Società **Banca di Treviso S.p.A.**

Nome assemblea **Assemblea straordinaria dei Soci**



Data assemblea **martedì 1 settembre 2015**

Luogo assemblea **Palazzo Giacomelli, piazza Garibaldi 13 - TV - Ore 11:00**

- LEGENDA
- Socio presente all'assemblea
 - Socio delegante
 - Escluso dal calcolo presenze

Codice	Nome	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Codice fiscale	Azioni
63	COMIGNI PAOLINO	PZLE PISTOIA 8	31100	TREVISO	TV		1.500
91	DEON GIROLAMO	VIA PICCIOL 19	31044	MONTEBELLUNA	TV		1.000
266	TIBERIO VINCENZO	VIA PIAVE 97	31031	CAERANO DI SAN MARCO	TV		2.100
427	VALENTE MICHELE	VCLO DUOMO 3	31100	TREVISO	TV		16.000
576	BEVILACQUA LUCIO	VIALE F. LLI CAIROLI 101	31100	TREVISO	TV		3.200
695	MICHELIN MARIO	VIA ZANELLA 2	31040	TREVIGNANO	TV		400
734	ALBANESE LUIGI	VIA TIZIANO VECELLIO 90	31022	PREGANZIOL	TV		3.900
772	PARZIANELLO ARMANDO	VIA DEI FIORI 34	31020	SAN POLO DI PIAVE	TV		1.000
793	VOIGTLANDER OSCAR	VIA PRIORATO S ANTONIO 14	31100	TREVISO	TV		10.320
792	BORTOLOTTO MARIA	VIA PRIORATO S ANTONIO 14	31100	TREVISO	TV		320
939	BAESSO GIOVANNI	VIA CORONELLI 10	31033	CASTELFRANCO VENETO	TV		1.100
1008	CADAMURO MARIO	VIA GRANDE 2	31030	CARBONERA	TV		1.000
1116	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SCRL	VIA MACELLO 55	39100	BOLZANO-BOZEN	BZ		47.987.241

Legale rappresentante: Johannes Shreebacher


ALLEGATO	Repertorio N. 108266
"B"	Raccolta N. 33598



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Consiglio di Amministrazione di

BANCA DI TREVISO S.p.A.

sul progetto di fusione mediante incorporazione in

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. P.A.



Treviso, 29 luglio 2015

INDICE

Premessa	5
1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA	7
1.1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI: BANCA DI TREVISO S.P.A.	7
1.1.1. Denominazione	7
1.1.2. Sede legale	7
1.1.3. Elementi identificativi	7
1.1.4. Capitale sociale	7
1.1.5. Oggetto sociale	7
1.1.6. Storia e sintetica descrizione dell'attività	8
1.1.7. Dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2014	9
1.1.8. Organi sociali	10
1.1.9. Eventi successivi al 31 dicembre 2014	12
1.2. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. P.A.	13
1.2.1. Denominazione	13
1.2.2. Sede legale	13
1.2.3. Elementi identificativi	13
1.2.4. Capitale sociale	13
1.2.5. Oggetto sociale	14
1.2.6. Storia e sintetica descrizione dell'attività	14
1.2.7. Dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2014	15
1.2.8. Organi sociali	16
1.2.9. Eventi successivi al 31 dicembre 2014	17
1.3. MOTIVAZIONI STRATEGICHE ED ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	18
1.4. PROFILI GIURIDICI E REGOLAMENTARI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE	19
1.5. DIRITTO DI RECESSO	21
1.6. DIRITTO DI VENDITA	22



BANCATREVISO

2.	VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO	23
3.	I RAPPORTI DI CONCAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE	24
3.1.	PREMESSA	24
3.2.	OBIETTIVI DELLE VALUTAZIONI.....	24
3.3.	DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	24
3.4.	METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE	25
3.4.1.	<i>Metodo DDM nella variante excess capital</i>	26
3.4.2.	<i>Metodo delle transazioni comparabili</i>	27
3.4.3.	<i>Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione</i>	28
3.4.4.	<i>Risultati</i>	28
3.4.5.	<i>Conclusioni</i>	29
4.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.....	30
5.	DATA DI EFFICACIA DELLE FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE.....	31
6.	RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE	32





RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI FUSIONE DELLA BANCA DI TREVISO S.P.A. NELLA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. P.A. ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2500-*SEXIES*, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione (nel seguito, la "**Fusione**") di Banca di Treviso S.p.A. ("**BTV**" o la "**Società Incorporanda**") nella Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. p.a. (di seguito anche "**BPAA**" o "**Società Incorporante**").

La presente relazione degli Amministratori della Banca di Treviso illustra il progetto della Fusione ed è stata redatta anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2500-*sexies*, comma 2, del codice civile, comportando la fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, la trasformazione di BTV, costituita in forma di società per azioni, e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Si segnala che la Fusione sarà attuata nelle forme semplificate previste dall'art. 2505-*bis* del codice civile, in quanto BPAA detiene una partecipazione in BTV superiore al 90% del capitale sociale ed agli altri azionisti di BTV sarà concesso il diritto di vendere, in tutto o in parte, le proprie azioni alla stessa BPAA per un prezzo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

La presente Relazione illustrativa, pertanto, viene redatta dal Consiglio per le sole finalità di cui si è detto e non può essere qualificata quale relazione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, disposizione che non è applicabile alla Fusione.

Si segnala, inoltre, che la Fusione è soggetta all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, la quale, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), deve verificare che la stessa non contrasti "*con il criterio di una sana e prudente gestione*" delle banche coinvolte nell'operazione.

PREMESSA

Negli ultimi mesi del 2013 la crisi economico-finanziaria che ha colpito i mercati dal 2008 si è arrestata e, pur in un quadro di incertezza, sembrano sussistere i presupposti per un graduale miglioramento. Affinché tale processo si consolidi, sono necessarie riforme strutturali in grado di creare le condizioni per il rilancio dell'economia.

Le banche sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale in tale processo di ripresa, fornendo un adeguato sostegno all'imprenditoria e alle famiglie per trasformare i segnali di miglioramento in una crescita effettiva e duratura. In particolare le banche popolari dovranno continuare a supportare l'economia locale, come avvenuto in questi ultimi tempi di crisi, prestando nel contempo particolare attenzione alla qualità del credito e alla stabilità patrimoniale.

Le nuove regole prudenziali di Basilea 3 impongono alle banche di essere più capitalizzate. Per effetto dell'introduzione a livello europeo del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism*, SSM) le verifiche sui singoli intermediari saranno condotte secondo criteri uniformi al fine di garantire la qualità e l'agevole confronto delle informazioni ottenute. L'applicazione del Meccanismo di vigilanza unico comporterà una maggiore concorrenza e di conseguenza una perdita di quote di mercato da parte degli intermediari meno efficienti che registreranno una contrazione dei ricavi. Per contro, le banche dotate di un buon livello di patrimonializzazione e forme organizzative e strutture di governo societario adeguate saranno favorite in termini di accesso ai finanziamenti esterni, di crescita e redditività.

In tale contesto, la Banca d'Italia ha invitato le banche ad intraprendere iniziative di rafforzamento patrimoniale, di adeguamento delle strutture organizzative, di ridefinizione dei modelli distributivi, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, e di rafforzamento del sistema di governo societario. Il conseguimento di tali obiettivi potrà essere facilitato mediante la realizzazione di progetti di aggregazione fondati su solidi presupposti economici e su logiche di mercato.

Al fine di rispondere con tempestività alle sollecitazioni dell'Autorità di Vigilanza, numerosi gruppi bancari hanno effettuato o annunciato aumenti di capitale importanti e talune banche hanno avviato processi di profonda riorganizzazione, anche mediante operazioni di aggregazione o integrazione.

In tale quadro, nei primi mesi del 2014 il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Marostica (nel seguito, "BPMa"), che all'epoca controllava la BTV quale Capogruppo, recependo l'invito formulato dalla Banca d'Italia all'esito dell'ultima ispezione, ha avviato un processo di selezione di una banca in grado di apportare risorse patrimoniali, professionali e manageriali idonee, con cui realizzare una possibile operazione di aggregazione. Il Consiglio di amministrazione della BPMa ha ritenuto che l'avvio di una procedura di selezione omogenea avrebbe consentito di comparare i diversi progetti di integrazione concretamente realizzabili e dunque di valutare e individuare la migliore soluzione possibile nell'interesse della Banca, dei suoi azionisti, dei suoi dipendenti e del territorio di elezione, nonché per quelli della controllata BTV.

In data 24 ottobre 2014, il Consiglio di amministrazione della BPMa e quello della BPAA hanno deliberato un progetto di integrazione (nel seguito, il "Progetto di Integrazione").



In pari data, BPMa e BPAA hanno sottoscritto un accordo che definisce e disciplina gli impegni e obblighi delle due banche in relazione al Progetto di Integrazione, nonché gli obiettivi, la struttura dell'operazione e l'assetto di governo e l'organizzazione della banca rivenienti dall'operazione.

Per quanto qui interessa, tale Progetto si articola nelle seguenti fasi:

- a) la fusione per incorporazione di BPMa in BPAA, con la ridefinizione dell'assetto di governo della BPAA, al fine di garantire ai soci di BPMa adeguata rappresentanza in quest'ultima e partecipare così alla definizione delle scelte strategiche della nuova realtà;
- b) la successiva fusione per incorporazione di BTV in BPAA;
- c) la ridefinizione della struttura organizzativa della BPAA con la creazione di *(i)* due poli territoriali, uno a presidio delle filiali della BPAA situate nelle province di Bolzano, Trento e Belluno e l'altro a presidio delle Filiali del Gruppo Banca Popolare di Marostica (tra cui quelle appartenenti alla Banca di Treviso) e della Banca Popolare dell'Alto Adige ubicate nelle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Pordenone (per comodità definito il **"Polo Territoriale Veneto"**) e *(ii)* di un Comitato di coordinamento territoriale per l'area Veneto.

Una volta che il Progetto di Integrazione sarà stato completato, la BPAA svolgerà la propria attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, ispirandosi ai principi del credito popolare, accordando particolare attenzione al territorio dove sarà presente la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese.

La fusione per incorporazione della BPMa nella BPAA sopra menzionata si è completata in data 1° aprile 2015, data di efficacia della fusione stessa, ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia prevista dall'art. 57 del TUB.

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

1.1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI: BANCA DI TREVISO S.P.A.

1.1.1. Denominazione

Banca di Treviso società per azioni.

1.1.2. Sede legale

Treviso, Piazza Indipendenza n. 11.

1.1.3. Elementi identificativi

Banca di Treviso S.p.A., costituita con atto n. 261.940 di Repertorio e n.6879 di Raccolta del Notaio Giacomo Innocenti in Treviso, il 29 novembre 1998 ed iscritta in data 14 aprile 2000 presso il Registro delle Imprese di Treviso. C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 03402050268, R.E.A. 278265, iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5430, Cod. ABI 3141.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.1.4. Capitale sociale

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di BTV è di €50.901.147,00, suddiviso in n. 50.901.147 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Al 31 dicembre 2014, BTV non detiene azioni proprie.

Alla data di approvazione del progetto di fusione il capitale sociale della BTV era detenuto da BPAA in misura pari al 91,3083% circa del totale, pari a n. 46.476.983 azioni. Alla data della presente Relazione il capitale detenuto risulta pari al 93,3525% circa del totale, pari a n. 47.517.483 azioni.

La restante parte del capitale è detenuta da oltre 625 soci e azionisti.

1.1.5 Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, BTV "ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme".

"La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa all'attuazione dell'oggetto sociale".

"Con le autorizzazioni di legge, la Società può procedere al rilievo, alla fusione per incorporazione o alla concentrazione con altre banche e società; può altresì assumere e gestire partecipazioni, anche di maggioranza, in società esercenti attività bancaria,





assicurativa, finanziaria o comunque ogni altra attività consentita, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge”.

1.1.6. Storia e sintetica descrizione dell'attività

BTV, costituita il 21 dicembre 1998, nasce dall'idea di un gruppo di imprenditori e di professionisti dell'area trevigiana che sentivano la necessità di una banca a contatto diretto con il territorio, che fosse espressione del loro tessuto economico sociale, soprattutto in un periodo in cui le numerose fusioni tra banche privavano il territorio delle direzioni generali di banche storiche, accrescendo la distanza tra intermediari e area di riferimento.

BTV inizia ad operare nel 2000 come banca di credito ordinario, rivolgendosi quale punto di riferimento per il proprio azionariato e, in misura sempre maggiore nel corso del tempo, alle occasioni di sviluppo del mercato locale.

Nel 2002, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ha acquisito il 40% del capitale della Banca, con l'obiettivo di farla crescere in modo autonomo e farne un punto di riferimento del territorio e, in particolare, delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, degli operatori agricoli, dei commercianti e dei professionisti. Successivamente all'acquisto, vi è stato un primo aumento di capitale per circa 21 milioni di euro.

A tale acquisizione è seguito un periodo di crescita. In particolare, tra il 2000 ed il 2009 sono state aperte undici filiali nella Provincia di Treviso.

Nel 2005, la Presidenza e Direzione Generale sono state trasferite nel centro cittadino, in Piazza Indipendenza n. 11 e, nello stesso tempo, è stata aperta, nello stesso stabile, la Filiale Sede.

Nell'aprile 2009, si è concluso il periodo di offerta relativo ad un secondo aumento del capitale per un controvalore pari ad € 22,2 mln.

La crescita della Banca ha subito un rallentamento dal 2009, a seguito della crisi economica e finanziaria che ha gravemente colpito anche l'Italia.

Nel novembre 2010, la BPMA ha acquistato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara la partecipazione di controllo in BTV.

In seguito al perdurare della crisi economica e alla politica della nuova Capogruppo, gli impieghi di BTV hanno continuato a diminuire.

Al termine dell'anno 2012, la BTV ha lanciato un nuovo aumento di capitale per un massimo di € 33.934.098,00, integralmente sottoscritto.

All'inizio del 2014, il vincolo imposto da Banca d'Italia al gruppo BPMA relativamente al rapporto Impieghi/Raccolta da mantenere al 100% ha costituito per BTV un importante limite operativo che ha prodotto l'ulteriore contrazione degli impieghi.

Nel corso dell'esercizio 2014, BTV ha proseguito nella ricerca della nuova vocazione nei confronti della clientela *retail* e *small business*, obiettivo solo in parte conseguito.

Il Consiglio, insediato nella prima parte dell'anno, ha rafforzato la dialettica con la controllante, al fine sia di migliorare il coordinamento di Gruppo, sia di razionalizzare e rendere più efficaci la struttura organizzativa ed il sistema dei controlli interni. Ciò è stato intrapreso con forte impegno, pur nella situazione di transizione in cui si è trovato il Gruppo nel corso dell'intero esercizio, in gran parte caratterizzato dall'operatività straordinaria volta alla ricerca di un partner di primario standing.

In questa prospettiva, BTV ha confermato la scelta strategica di mantenere una struttura organizzativa snella, caratterizzata dall'esternalizzazione alla Capogruppo di alcune funzioni operative e di tutte le funzioni di controllo. Ciò ha consentito di contenere i costi

(di investimento e di gestione) a carico della Banca stessa e di assicurare un miglior coordinamento delle attività operative e di controllo all'interno del Gruppo di appartenenza.

Infine, a seguito della fusione per incorporazione di BPMA in BPAA, in data 1° aprile 2015 quest'ultima ha acquisito il controllo di BTV.

Attualmente, BTV opera nella provincia di Treviso, con 11 sportelli ed occupa n. 61 dipendenti.

BTV è attiva prevalentemente nel settore dell'intermediazione creditizia tradizionale (raccolta diretta da clientela, erogazione del credito e raccolta sul mercato interbancario), con una gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari, offerti sia attraverso i canali bancari ordinari, sia per mezzo di dipendenti con qualifica di promotori finanziari e di canali distributivi alternativi (*internet banking* e soluzioni di *trading on line*).

BTV opera anche nel settore dell'intermediazione finanziaria, dove, ad una limitata operatività in conto proprio, si affianca quella, preponderante, realizzata per conto della clientela (esecuzione ordini, collocamento di strumenti finanziari, propri e di terzi, custodia ed amministrazione). Una particolare attenzione è rivolta pure al settore del risparmio gestito, grazie ad un approccio operativo e di vendita incentrato sulla tipologia del cliente e sul soddisfacimento dei suoi specifici bisogni.

Il mercato di riferimento di BTV è quello *retail*, sia nel segmento *mass market*, caratterizzato da un'offerta standardizzata destinata a minimizzare i costi connessi con la gestione della relazione, sia nella clientela con esigenze più articolate e complesse tali da richiedere una relazione personalizzata. In particolare, nell'ambito degli impieghi i segmenti famiglia e *small business* rimangono centrali per la Banca, con un sostegno indirizzato all'economia del territorio.

1.1.7. Dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2014

La tabella che segue riporta i dati di BTV tratti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2015.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2014
ATTIVO	(in Euro)
Immobilizzazioni	277.812
Disponibilità	300.810.229
Altre attività	15.317.989
TOTALE ATTIVO	316.406.030
PASSIVO	(in Euro)
Capitale	50.901.147
Riserve	-15.840.368
Debiti	280.395.516
Altre Passività	5.856.567
Utile/Perdita di esercizio	-4.906.832

TOTALE PASSIVO	316.406.030
----------------	--------------------

CONTO ECONOMICO	31/12/2014
	(in Euro)
Interessi attivi e proventi assimilati	10.271.807
Interessi passivi e proventi assimilati	-5.220.579
Margine di interesse	5.051.228
Commissioni attive	3.042.653
Commissioni passive	-308.997
Commissioni nette	2.733.656
Dividendi e altri proventi	-
Risultato attività di negoziazione e delle poste valutate al <i>fair value</i>	63.005
Margine di intermediazione	8.556.145
Rettifiche di valore nette per deterioramento	-7.618.612
Risultato netto della gestione finanziaria	937.533
Spese amministrative	-9.126.369
Altri oneri e proventi di gestione	198.849
Accantonamenti e rettifiche di valore su immobilizzazioni	1.101.155
Costi operativi	-7.826.365
Utile (perdite) delle partecipazioni	-
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	-6.888.832
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.982.000
Utile d'esercizio	-4.906.832

1.1.8. Organi sociali

BTV adotta un modello tradizionale di governo societario.

Stando alle informazioni in possesso del Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione della presente relazione non esistono accordi parasociali e, in particolare, accordi rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 TUB.

a) Consiglio di Amministrazione

La tabella che segue elenca i membri del Consiglio di amministrazione di BTV in carica alla data della presente relazione:

Presidente	Fabrizio Morona
-------------------	------------------------

Vice Presidente	Lorenzo Salvà(**)
Consiglieri	Stefano Burighel(*)
	Vincenzo Casa(*)
	Vito Jacono
	Lukas Ladurner
	Giuseppe Russo(**)
	Carlo Vedove

(*) *Amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.*

(**) *In occasione della riunione del Consiglio di amministrazione del 14 luglio 2015, il consigliere Giuseppe Russo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Presidente. Il Consiglio ha eletto quale proprio Vice Presidente il consigliere Lorenzo Salvà.*

b) **Comitati del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato monocratico avente funzioni consultive e propositive.

Più precisamente, esso assolve le seguenti funzioni:

1. assicurare - con il supporto del Direttore Generale - il più efficace coordinamento e coesione:
 - a. fra gli organi di indirizzo e di gestione di BTV e quelli della Capogruppo;
 - b. fra le strutture operative di BTV e le funzioni di supporto esternalizzate presso la Capogruppo;
2. predisporre per il Consiglio - con il supporto del Direttore Generale - un piano di interventi mirati a incidere con urgenza sul margine di intermediazione della banca avendo presente i vincoli e gli indirizzi fissati dalla Capogruppo.


Il componente unico del Comitato di cui trattasi si è dimesso in data 7 ottobre 2014. Il Comitato, di conseguenza, non risulta più attivo.

c) **Amministratori Indipendenti**

All'interno del Consiglio di Amministrazione svolgono la funzione di amministratori indipendenti i consiglieri Stefano Burighel e Vincenzo Casa, entrambi in possesso dei requisiti di legge. Non è stato, invece, costituito un Comitato degli amministratori indipendenti.

Gli amministratori indipendenti si esprimono in materia di operazioni con parti correlate e soggetti connessi e negli altri casi in cui sia richiesto il loro parere.

Gli amministratori indipendenti possono avvalersi di consulenti esterni per lo studio e la valutazione di particolari questioni, in conformità con quanto previsto dalla vigente disciplina.



d) Collegio Sindacale

Alla data della presente relazione, il Collegio Sindacale di BTV risulta composto dai seguenti membri:

Presidente	Valter Bignozzi
Sindaci effettivi	Lucio Bevilacqua
	Cesare Calandri
Sindaci supplenti	Franco Ferrazzi
	Maria Luisa Bordignon

1.1.9. Eventi successivi al 31 dicembre 2014

Nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio 2014 e fino alla data di approvazione della presente relazione non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere significativamente sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della BTV, né sulla rappresentazione della medesima.

Si segnalano, tuttavia, gli eventi di seguito elencati, avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

- A seguito della prolungata assenza per malattia e delle successive dimissioni del Direttore Generale, Dott. Adriano Tartaglia, quest'ultimo è stato sostituito dal Dott. Vincenzo Mioccio, già Vice Direttore Generale della BPMa.
- Con atto di citazione del 19 gennaio 2015, n. 21 azionisti di BTV, rappresentanti l'1,68% del capitale sociale hanno citato in giudizio la Banca, impugnando la delibera assunta dall'Assemblea in data 21 ottobre 2014 che prendeva atto della situazione patrimoniale al 30 giugno 2014 e rinviava l'adozione delle delibere conseguenti in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio relativo. Gli attori hanno chiesto di sospendere, in via cautelare, l'esecuzione delle delibere in ordine alle svalutazioni dei crediti degli esercizi 2013 e 2014, ritenute eccessive. La prima udienza è stata fissata per il 20 maggio 2015. È stato dato incarico ai legali di BTV di costituirsi in giudizio, intraprendendole azioni più idonee alla tutela della Banca, in particolare con riferimento all'assoluta correttezza delle valutazioni sui crediti. La domanda è stata rinunciata in seguito a un accordo transattivo sottoscritto dalla BPAA con gli stessi e con altri azionisti, che prevede, tra l'altro, l'acquisto delle azioni di BTV da questi detenute.
- A far data dal 1° aprile 2015, BPAA ha acquisito il controllo di BTV.
- In data 25 maggio 2015 il Consigliere Nicola Canal si è dimesso dalla carica.
- In occasione della riunione del Consiglio di amministrazione del 14 luglio 2015, il consigliere Giuseppe Russo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Presidente. Il Consiglio ha eletto quale proprio Vice Presidente il consigliere Lorenzo Salvà.

1.2. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. P.A.

1.2.1. Denominazione

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. p.a.

1.2.2. Sede legale

Bolzano, Via del Macello n. 55.

1.2.3. Elementi identificativi

Banca Popolare dell'Alto Adige è iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano, numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 00129730214 e presso l'Albo delle banche n. 3630.1.0 tenuto dalla Banca d'Italia.


1.2.4. Capitale sociale

Il capitale sociale di BPAA variabile, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 4,00 ciascuna.

Si evidenzia inoltre che in data 23 febbraio 2015, l'Assemblea straordinaria dei soci ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà:

- (i) di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020, un aumento scindibile del capitale sociale sino ad un importo complessivo massimo di nominali € 20.000.000, mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 4 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili BPAA;
- (ii) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020, un prestito obbligazionario sino ad un importo complessivo massimo di nominali € 100.000.000 in obbligazioni e/o obbligazioni *cumwarrant*, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.

Sempre in data 23 febbraio 2015, in relazione all'incorporazione di BPMA, l'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato un aumento del capitale sociale per massimi nominali € 3.188.316 da attuarsi in via scindibile entro il 31 dicembre 2018, mediante emissione di massime n. 797.079 azioni ordinarie da nominali € 4 ciascuna, da assegnare gratuitamente, quale "premio di fedeltà", (i) a quegli azionisti di BPMA che divengono azionisti della Società per effetto del concambio, (ii) per ogni azione concambiata non ceduta a titolo oneroso per il periodo di 36 mesi dall'efficacia della fusione della BPMA in BPAA, fermo restando che nessun diritto all'assegnazione gratuita spetterà a coloro che cederanno in





tutto o in parte le azioni della Società ricevute in concambio entro il periodo di 12 mesi dall'efficacia della fusione.

Il capitale sociale di BPAA è detenuto da oltre 56.000 soci e azionisti. La forma societaria implica, fra l'altro, che nessuno possa detenere, direttamente o indirettamente, azioni BPAA in misura eccedente l'1% del capitale sociale e che possono intervenire e votare in Assemblea soci coloro che abbiano richiesto e ottenuto, avendone titolo ai sensi di legge e da statuto sociale, il gradimento del Consiglio di amministrazione all'ammissione a socio; ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

1.2.5. Oggetto sociale

BPAA ha per oggetto “la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli del credito popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi”.

“La società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale”.

“Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero”.

1.2.6. Storia e sintetica descrizione dell'attività

La Banca Popolare dell'Alto Adige è una banca territoriale regionale che trae le proprie origini dalle “Casse di Risparmio e Prestiti” istituite verso la fine dell'Ottocento a Bolzano, Bressanone e Merano.

BPAA, nell'attuale configurazione, nasce nel 1992 dalla fusione tra la Banca Popolare di Bolzano e la Banca Popolare di Bressanone, a cui si aggiunge nel luglio del 1995 la Banca Popolare di Merano. Successivamente, negli anni tra il 2006 ed il 2008, si assiste ad una espansione della Banca nelle province di Treviso e Pordenone e nella provincia di Venezia. Essa, con effetto dal 1° aprile 2015, ha incorporato BPMa.

BPAA è presente in aree geografiche e distretti produttivi limitrofi al mercato storico e affini per valori alle comunità del tessuto imprenditoriale residente.

Essa svolge attività tradizionale di intermediazione per le piccole e medie imprese, professionisti e famiglie.

La Banca ha una solida dotazione patrimoniale.

Dispone di un modello organizzativo interno adeguato alla sua attività tradizionale di banca *retail* e non è strutturata in gruppo bancario.

Perciò, come evidenziato, BPAA fonda il proprio modello di business sul rafforzamento del rapporto sociale e sull'innovazione della relazione banca-cliente, con costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni di quest'ultimo.

Nel primo semestre il numero di clienti della banca è di circa 190 mila, di cui l'89% rappresentato da privati (inclusi i giovani), il 9% da aziende e il 3% da altri (pubblica amministrazione, associazioni).

La Banca svolge le seguenti attività:

- a) servizi bancari: la Banca offre i) il servizio di *product management* che assicura un continuo aggiornamento dei prodotti proposti, con attenzione alla rete di vendita, anche attraverso il costante monitoraggio delle esigenze della clientela; servizio di *virtual banking* che consente al cliente di utilizzare con maggiore semplicità, praticità e velocità i servizi offerti dalla Banca; iii) l'e-credit con firma digitale per dare la possibilità al cliente di chiedere finanziamenti personali direttamente tramite Internet ed infine iv) il servizio di consulenza assicurativa;
- b) servizi di investimento: la Banca svolge i) attività di *private banking* fornendo consulenza specifica, professionale e orientata al fabbisogno del cliente; ii) attività di *wealth management* mediante l'analisi del portafoglio, l'assistenza nella scelta del prodotto (anche in campo assicurativo), l'analisi dei fondi e delle gestioni patrimoniali.
- c) gestione del portafoglio di proprietà finalizzata: i) ad assicurare l'*asset allocation* strategica e tattica del portafoglio titoli di proprietà della banca (es. titoli a reddito fisso, bond, fondi e derivati); ii) ad effettuare *trading* sui vari strumenti finanziari entro limiti definiti dal piano operativo finanza; iii) a definire le politiche di gestione dell'attivo/passivo e a predisporre le proposte da sottoporre agli organi decisionali competenti.

1.2.7. Dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2014

Di seguito sono riportati i principali dati di sintesi di BPAA tratti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 approvato dall'assemblea dei soci in data 27 marzo 2015.

Principali dati patrimoniali (milioni di euro)	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni	
			Ass.	%
Totale attivo	6.526,1	6.103,0	423,1	6,9%
Totale crediti	5.163,6	5.041,7	121,9	2,4%
- di cui verso clientela	5.124,2	4.922,4	201,7	4,1%
Attività finanziarie	1.025,8	723,6	302,2	41,8%
Totale debiti	5.690,6	5.270,9	419,7	8,0%
- di cui verso clientela	5.101,5	4.617,8	483,7	10,5%
Raccolta indiretta	2.117,1	2.001,1	115,9	5,8%
Patrimonio netto	639,8	628,8	11,0	1,8%

Principali dati economici (milioni di euro)	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni	
			Ass.	%
Margine di interesse	111,36	104,93	6,43	6,1%
Commissioni nette	61,04	60,10	0,94	1,6%
Margine di intermediazione	183,59	173,88	9,71	5,6%
Rettifiche/riprese di valore per deterioramento	(28,94)	(19,07)	(9,87)	51,8%
Risultato netto della gestione finanziaria	154,65	154,81	(0,16)	-0,1%
Costi operativi netti	(119,61)	(117,31)	(2,30)	2,0%
- di cui per il personale	(73,90)	(73,60)	(0,30)	0,4%
- di cui altre spese amministrative	(54,45)	(52,99)	(1,45)	2,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	34,39	35,57	(1,17)	-3,3%



Luca Fanti

Principali dati economici (milioni di euro)	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni	
			Ass.	%
Utile dell'esercizio	20,25	18,77	1,48	7,9%
Redditività complessiva	22,47	21,35	1,12	5,2%

Poiché in data 1° aprile 2015 è intervenuta la fusione per incorporazione di BPMA in BPAA, la Società Incorporante ha predisposto i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2014 idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione. I dati consolidati pro-forma, redatti facendo riferimento alle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati predisposti, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, come se l'operazione fosse stata realizzata alla data di riferimento dello stato patrimoniale (31 dicembre 2014), e per quanto riguarda il conto economico all'inizio del periodo di riferimento.

I dati consolidati pro-forma sono stati esaminati dalla società di revisione BDO S.p.A. che ha rilasciato in data 27 aprile 2015 la propria relazione attestante la correttezza dei criteri di valutazione e dei principi di riferimento, la ragionevolezza delle ipotesi di base e la correttezza della metodologia utilizzati per la loro redazione.

I dati consolidati pro-forma, comprensivi della relazione della società di revisione, sono allegati alla relazione illustrativa della Fusione predisposta dall'organo amministrativo di BPAA.

1.2.8. Organi sociali

BPAA adotta un modello "tradizionale" dell'organizzazione di governo societario.

a) Consiglio di Amministrazione

La tabella che segue elenca i membri del Consiglio di amministrazione di BPAA in carica alla data della presente relazione.

Presidente	Otmar Michaeler
Vice Presidenti	Maria Giovanna Cabion
	Lorenzo Salvà
Consiglieri	Marcello Alberti
	Lorenzo Bertacco
	David Covi (*)
	Philip Froschmayr
	Giuseppe Padovan
	Lukas Ladurner
	Alessandro Marzola
	Margit Tauber(*)
Gregor Wierer	

(*) *Amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 29, comma 6, dello Statuto sociale.*

Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea soci del 29 aprile 2014. In adunanza del 10 aprile 2015, il Consiglio ha cooptato, secondo le previsioni di cui all'art. 56, comma 2, dello Statuto, tre amministratori di provenienza BPMa, in sostituzione di tre amministratori BPAA, dimissionari con l'incorporazione di BPMa in BPAA.

Il Consiglio non ha costituito al proprio interno un comitato esecutivo.

b) Collegio Sindacale

Alla data della presente relazione, il Collegio Sindacale di BPAA risulta composto dai seguenti membri:

Presidente	Heinz Peter Hager
Sindaci effettivi	Georg Hesse
	Joachim Knoll
Sindaci supplenti	Massimo Biasin (*)
	Emilio Lorenzon

(*) *Dimissionario dal 24 aprile 2015.*

c) Collegio dei Probiviri

Alla data della presente relazione, il Collegio dei Probiviri di BPAA risulta composto dai seguenti membri:

Membri effettivi	Federica Isotti
	Christine Mayr
	Richard Stampfl
Membri supplenti	Karin Runggaldier
	Stefano Stivanello


L'assemblea ordinaria nomina, fra i soci, tre probiviri effettivi (che tra loro nominano il presidente) e due supplenti. Il collegio dei probiviri è competente per l'esame delle richieste di revisione delle decisioni consiliari di rifiuto all'ammissione a socio di BPAA.

d) Direzione generale

La Direzione generale è costituita dai Signori Johannes Schneebacher, Direttore generale, e Stefan Schmidhammer, Vicedirettore generale.

1.2.9. *Eventi successivi al 31 dicembre 2014*

Con effetto a far data dal 1° aprile 2015, BPAA ha incorporato BPMa. Gli effetti di tale operazione sono stati considerati ai fini della determinazione del rapporto di cambio, come evidenziato nel precedente paragrafo 1.2.7.





1.3. MOTIVAZIONI STRATEGICHE ED ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione rappresenta il completamento del Progetto di Integrazione tra BPAA e BPMa e finalizzato alla creazione di un polo bancario del Nord-est, con dimensioni, presidio territoriale, efficienza e redditività tali da conferire allo stesso un nuovo rilievo competitivo sul mercato.

Il Polo Commerciale Veneto, costituito con l'incorporazione di BPMa in BPAA, è composto da quattro aree di sviluppo: Marostica, Vicenza, Venezia e Padova e Treviso. L'apporto delle filiali di BTV all'Area di Treviso consentirà di rafforzare la presenza di BPAA in tale territorio, con un miglior presidio di una zona ricca di potenzialità di sviluppo e con poche sovrapposizioni tra filiali. A Treviso città, in particolare, sarà assicurata una presenza capillare con filiali dislocate in modo ottimale.

L'integrazione con BPAA consentirà, inoltre, a BTV – le cui ridotte dimensioni hanno concorso al raggiungimento di risultati economici non sempre soddisfacenti nel recente passato – di trarre vantaggio dal maggior volume di attività e dalla più articolata struttura organizzativa di BPAA e, così, di affrontare in modo più adeguato le sfide di un mercato finanziario sempre più competitivo ed i nuovi requisiti regolamentari introdotti dal Terzo accordo di Basilea sul capitale.

La Fusione permetterà inoltre a BTV di perseguire al meglio la razionalizzazione dei costi della rete commerciale, ivi inclusi quelli per gli affitti. La migrazione informatica prevista subito dopo l'estate consentirà poi di allineare le procedure operative e le modalità di controllo andamentale a quelle di BPAA, creando la stessa efficienza gestionale già propria della rete commerciale della banca incorporante.

L'incontro di mentalità differenti con l'interscambio operativo previsto tra colleghi di BTV e di BPAA e gli intensi programmi di formazione in agenda consentiranno nel tempo di sommare la conoscenza del territorio e della clientela con la capacità di offrire prodotti finanziari nuovi e di sviluppare un approccio commerciale più strutturato.

Una volta che le filiali di BTV saranno diventate parte di un'area commerciale più ampia, saranno risparmiati gli attuali costi per l'esternalizzazione a BPAA di diversi servizi di BTV, ad esempio i Servizi crediti, affari societari, i Servizi amministrativi e tutte le attività di controllo (*risk management, compliance e internal audit*); contemporaneamente l'unità di indirizzo commerciale assicurerà l'accelerazione della trasmissione degli obiettivi alla struttura e un migliore monitoraggio dei risultati.

L'incorporazione di BTV consentirà notevoli risparmi anche sui costi di struttura, rendendo superflui gli attuali oneri di *governance*, degli adempimenti societari e di direzione generale.

Infine, si segnala che l'integrazione di BTV in BPAA si colloca nel contesto definito da Banca d'Italia ad esito delle verifiche ispettive condotte tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 sul gruppo BPMa, in continuità con le indicazioni a suo tempo fornite.

1.4. PROFILI GIURIDICI E REGOLAMENTARI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

La Fusione si realizzerà in conformità agli artt. 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Fusione allegato alla presente relazione.

Alla data di efficacia della Fusione, si determinerà l'estinzione di BTV per effetto dell'incorporazione di quest'ultima in BPAA con la conseguenza che tutto il patrimonio, i diritti, gli obblighi e i rapporti, anche processuali, facenti capo a BTV confluiranno in BPAA. Inoltre, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di BTV, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di BPAA.

Ai sensi del citato art. 57 TUB, la Fusione è soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia, che è intervenuta in data 22 luglio 2015, con provvedimento n. 799817/15.

Inoltre, poiché la Società Incorporante controlla la Società Incorporanda, la Fusione è qualificabile come operazione con parte correlata ai fini dell'applicazione degli artt. 2391-bis del codice civile e dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB e delle relative disposizioni di attuazione. Essa, pertanto, deve essere realizzata nel rispetto delle procedure deliberative previste da tale normativa e dai regolamenti interni della BTV, le quali prevedono che gli amministratori indipendenti della banca stessa debbano rendere un parere vincolante sulla correttezza e sulla convenienza dell'operazione. Tale parere è stato reso, con il supporto degli *advisor* legali e finanziari nominati dagli amministratori indipendenti, in data 18 maggio 2015.

Inoltre, poiché la BPAA detiene una quota del capitale sociale di BTV pari ad oltre il 90%, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 2505-bis del codice civile per dar corso alla c.d. fusione semplificata.

La norma sopra citata consente di non applicare le disposizioni di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione patrimoniale), 2501-*quinqüies* (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (Relazione degli esperti) del codice civile, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Troverà, invece, applicazione l'art. 2501-*septies* del codice civile, limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato, in quanto le operazioni di fusione saranno deliberate, quanto a BPAA, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, come consentito dall'art. 2505-bis, comma 2, del codice civile, ferma restando la facoltà dei soci della Società Incorporante (ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 3, e 2505, comma 3, del codice civile) di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile.

Le banche partecipanti alla Fusione hanno utilizzato, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile, in quanto non richiesto dall'art. 2505-bis comma 1 del codice civile, i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014.



Ai sensi degli artt. 2503 e 2503-*bis* del codice civile e dell'art. 57, comma 3, TUB, i creditori e gli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione nel termine di 15 giorni dall'ultima delle iscrizioni, presso il Registro delle Imprese competenti, della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione.

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno azionisti della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Alla data del Progetto di Fusione, in base all'entità della partecipazione detenuta da BPAA in BTV, il numero massimo delle nuove azioni ordinarie di BPAA da emettere a servizio del concambio era pari a 230.056.

Come sopra indicato, BPAA ha acquistato ulteriori azioni BTV dopo l'approvazione del Progetto di Fusione. In base al possesso azionario alla data della presente Relazione, in conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà all'emissione di massime n. 175.951 azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna, da attribuire agli azionisti della Incorporanda nel rapporto di cambio indicato nel successivo Paragrafo 3, e all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BTV detenute dalla medesima Incorporante.

I soci della Società Incorporanda non potranno essere automaticamente iscritti, all'atto e per effetto della Fusione, nel libro soci della Società Incorporante.

L'art. 16 dello Statuto di BPAA prevede, infatti, che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale decide in ordine all'ammissione / diniego a socio con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Ai sensi dell'art. 30 TUB, in mancanza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

1.5. DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di BTV che non abbia concorso all'adozione della delibera assembleare di approvazione della fusione – cioè gli azionisti, assenti, dissenzienti o astenuti – spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, dal momento che la fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BTV, costituita in forma di società per azioni, e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati per tutte o per parte delle azioni detenute e tramite raccomandata a.r. che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della medesima Incorporanda di approvazione della fusione.

L'efficacia del recesso esercitato dagli azionisti di BTV ed il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della fusione. Pertanto, il valore di liquidazione sarà corrisposto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della fusione e, in ogni caso, entro i termini previsti dall'art. 2437-*quater* del codice civile.

In questa prospettiva, si informa che il valore di liquidazione delle azioni BTV è stato fissato dal Consiglio di amministrazione della stessa BTV, sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, Reconta Ernst & Young S.p.A., nell'ammontare di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BTV.





Si precisa che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, si è tenuto altresì conto delle condizioni dell'operazione di acquisto di azioni BTV menzionata nel comunicato stampa diffuso in data 15 maggio 2015 da BPAA, al quale si rinvia.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, con il deposito presso i competenti registri delle imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni BTV per le quali sarà esercitato il recesso non potranno essere alienate sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BTV presso il competente registro delle imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile e del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto del recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Fermo quanto sopra, la Società Incorporante ha già dichiarato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione, nonché di prelazione sull'intera quota che dovesse restare eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.



1.6. DIRITTO DI VENDITA

Fermo quanto previsto dal paragrafo 1.5 che precede, agli azionisti di BTV diversi da BPAA viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-*bis* comma 1 del codice civile, il diritto di far acquistare alla BPAA, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute in BTV per un corrispettivo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante raccomandata a.r. che dovrà essere spedita a BTV entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione.

L'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della Fusione. Tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e, comunque, entro la data di efficacia civilistica della Fusione.



Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di BTV presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-*bis* del codice civile.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di BTV per le operazioni di vendita effettuate dai soci di minoranza.

2. VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO

Ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile, le situazioni patrimoniali di Fusione prese a riferimento sono le seguenti:

- (a) per BTV: bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2015. Tale bilancio è stato sottoposto a revisione contabile a cura della Società Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in applicazione dell'incarico conferito per il periodo 2013-2021 a detta Società con delibera assembleare del 18 aprile 2013;
- (b) per BPAA:
 - (i) bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 marzo 2015. Tale bilancio è stato sottoposto a revisione contabile a cura della BDO S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - (ii) Situazione Patrimoniale di Riferimento Rettificata contenente i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2014 (redatti in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001), idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione di BPMa in BPAA, con efficacia al 1° aprile 2015. Tale Situazione Patrimoniale di Riferimento Rettificata è stata esaminata dalla BDO S.p.A., la quale ha rilasciato in data 27 aprile 2015 la propria relazione attestante la correttezza dei criteri di valutazione e dei principi di riferimento, la ragionevolezza delle ipotesi di base e la correttezza della metodologia utilizzati per la loro redazione.



3. I RAPPORTI DI CONCAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE

3.1. PREMESSA

Considerate le complessità connesse alla determinazione del rapporto di concambio e alla valutazione della sua congruità, il Consiglio di Amministrazione di BTV si è avvalso della consulenza di un *advisor* finanziario, Deloitte Financial Advisory S.r.l. (“**Deloitte**”), al quale è stato affidato l’incarico di procedere alla valutazione del capitale azionario di BTV e BPAA al fine di pervenire all’identificazione di un intervallo di valori per l’individuazione di un rapporto di concambio ritenuto congruo da un punto di vista economico-finanziario per la fusione di BTV con BPAA (il “**Rapporto di Concambio**”).

Nell’ambito delle proprie autonome valutazioni in merito alla determinazione del Rapporto di Concambio, il Consiglio di Amministrazione di BTV ha anche preso atto delle argomentazioni addotte e delle valutazioni effettuate da Deloitte, condividendole.

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione di BPAA, ai fini della determinazione del rapporto di concambio, si è avvalso della consulenza di Equita SIM S.p.A., quale proprio *advisor* finanziario.

3.2. OBIETTIVI DELLE VALUTAZIONI

Le valutazioni di BTV e BPAA sono state effettuate, come da prassi nel caso di operazioni di fusione, con l’ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle società e pertanto vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione. I valori assoluti di BTV e BPAA assumono significato esclusivamente nell’ottica di giungere a determinare i valori relativi, che costituiscono la base per il Rapporto di Concambio. In particolare, le metodologie di valutazione sono state sviluppate, e i conseguenti valori economici sono stati individuati, al solo scopo di fornire indicazioni e riferimenti sui valori relativi delle Banche coinvolte nella Fusione per l’individuazione di un rapporto di concambio ritenuto congruo ai fini della Fusione.

La valutazione di BTV e di BPAA è stata effettuata, coerentemente con la prassi valutativa per le operazioni di fusione, senza considerare le sinergie che potrebbero realizzarsi in futuro per effetto della fusione.

3.3. DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Il lavoro svolto ha assunto il 31 dicembre 2014 quale data di riferimento per la validità delle analisi, delle stime e delle conclusioni raggiunte. Ai fini delle valutazioni, si è assunto che, per ciascuna delle banche, nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2014 e la data della presente relazione non si siano verificati eventi tali da modificarne in modo significativo il profilo patrimoniale, economico e finanziario sulla base del quale sono state condotte le stime riferite al 31 dicembre 2014.

Per le valutazioni sono state utilizzate le informazioni pubbliche e i dati predisposti o comunque forniti dalle banche. In particolare:

- per quanto attiene a BTV:
 - bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di Banca di Treviso;
 - Piano Industriale 2015-2019 di BTV approvato dal Consiglio di Amministrazione di BTV in data 12 maggio 2015;
 - patrimonio di vigilanza (Tier 1 e Total Capital) e *RiskWeightedAssets* (RWA) al 31 dicembre 2014, come da bilancio di esercizio di BTV;
 - andamento prospettico dei *RiskWeightedAssets* (RWA) per il periodo 2015-2019 di BTV sottostanti il Piano Industriale 2015-2019 di BTV;
 - dati mensili (prezzo per azione e numero di azioni scambiate) sulle transazioni avvenute nell'ultimo anno aventi ad oggetto le azioni di BTV;
 - comunicato stampa in data 15 maggio 2015 relativo all'accordo raggiunto da BPAA con alcuni azionisti di minoranza di BTV per l'acquisto di n. 3.300.352 azioni rappresentanti il 6,4838% circa del capitale sociale della BTV, al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione acquistata, corrispondenti a complessivi Euro 3.300.352,00;
- per quanto attiene a BPAA:
 - dati consolidati pro-forma di BPAA al 31 dicembre 2014 idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione di BPMA in BPAA approvati dal Consiglio di Amministrazione di BPAA in data 27 aprile 2015;
 - Piano Industriale 2015-2019 di BPAA oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione di BPAA in data 18 maggio 2015;
 - patrimonio di vigilanza (Tier 1 e Total Capital) e *RiskWeightedAssets* pro-forma al 31 dicembre 2014 di BPAA rappresentativi degli effetti significativi della fusione di BPMA in BPAA;
 - andamento prospettico dei *RiskWeightedAssets* (RWA) per il periodo 2015-2019 di BPAA sottostanti il Piano Industriale 2015-2019 di BPAA.

Sono inoltre state utilizzate:

- informazioni relative all'andamento dei corsi di borsa ottenuti attraverso banche dati specializzate;
- informazioni relative all'andamento dei prezzi di mercato dei titoli di stato italiani (fonte Bloomberg);
- elementi contabili e statistici nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della stima.

3.4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE

L'individuazione delle metodologie di valutazione da impiegare per la stima del valore del capitale economico delle Banche coinvolte nella Fusione è stata effettuata considerando la teoria economica e la prassi valutativa, la finalità della stima, e cioè la determinazione di valori relativi che costituiscono la base per l'individuazione di un rapporto di concambio



ritenuto congruo ai fini della Fusione, le caratteristiche delle Banche, la natura e la qualità delle informazioni disponibili.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- 1) metodo *DDM* nella variante *excess capital*;
- 2) metodo delle transazioni comparabili.

3.4.1. Metodo *DDM* nella variante *excess capital*

Il metodo *DDM* nella versione “pura” si fonda sull'ammontare (attualizzato in base al costo del capitale) dei dividendi distribuibili, nell'orizzonte temporale considerato, sulla base della politica dei dividendi perseguita, e su un valore finale (*TV*) che esprime il valore dell'impresa alla fine del periodo di stima analitico:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+k_e)^t} + \frac{TV}{(1+k_e)^n}$$

dove:

D_t = dividendo distribuibile nell'anno t

n = numero di anni per i quali si effettua una stima analitica dei flussi di dividendo

K_e = tasso di attualizzazione dei flussi di dividendo, espressione del costo del capitale

TV = valore terminale dell'azienda bancaria

Poiché le banche sono tenute, in base alle norme di vigilanza prudenziale, al rispetto di determinati requisiti patrimoniali (*capitalratio*) in relazione alla rischiosità delle attività svolte, per valutare questa tipologia di società si utilizza di solito il metodo *DDM* nella variante cosiddetta *excess capital*, in cui i flussi di cassa generati dalla società (D_t) si considerano distribuibili agli azionisti in misura tale da non intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso (quantificato in base a un selezionato *capital ratio* obiettivo).

L'applicazione della metodologia si articola quindi nelle seguenti fasi:

- definizione del *capital ratio* obiettivo, tenendo conto delle regole fissate dall'Organo di vigilanza e delle necessità gestionali derivanti dall'operatività di quest'ultima;
- individuazione del periodo di stima analitico;
- quantificazione dei dividendi distribuibili per ciascun anno, compatibili con il mantenimento del livello minimo di patrimonializzazione;
- quantificazione del tasso di crescita perpetuo (g);
- quantificazione del costo del capitale (k_e), in base al tasso privo di rischio, al premio di mercato (*market premium*) e al beta;
- calcolo del valore attuale dei dividendi distribuibili stimati analiticamente;
- calcolo del valore finale, calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso finanziario distribuibile normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine (g)

Il valore ottenuto applicando questa metodologia si fonda in misura rilevante sui flussi prospettici di dividendo generati oltre l'orizzonte temporale di stima analitica (impliciti nel

valore finale), che per loro natura dipendono da ipotesi per formulare le quali non si può prescindere da un certo grado di soggettività.

Ai fini del calcolo del dividendo massimo distribuibile per l'applicazione della metodologia, tenendo conto delle regole di vigilanza prudenziale attuali (Basilea III), è stato definito un requisito obiettivo in termini di *tier1 ratio* pari all'8,5% e *total capital ratio* pari al 10,5%.

Coerentemente con le proiezioni economico-finanziarie delle Banche, il periodo di stima analitico è stato assunto pari a 5 anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019).

I *RiskWeightedAssets* ("*RWA*") utilizzati sono stati tratti dalle proiezioni economico-finanziarie 2015– 2019 delle Banche e i flussi di dividendo dei singoli anni sono stati stimati come differenza tra il patrimonio di vigilanza e il patrimonio necessario a coprire gli *RWA* dell'anno; a tal fine il patrimonio di vigilanza di ciascun anno è stato determinato come somma algebrica tra quello stimato per l'anno precedente (dopo la distribuzione dei dividendi figurativi o gli eventuali versamenti di capitale) e il risultato netto dell'anno in corso.

Per calcolare il valore terminale, si è calcolato il dividendo distribuibile nel lungo termine sulla base dell'utile dell'ultimo anno di previsione analitica e stimando gli assorbimenti patrimoniali di lungo termine ipotizzando che gli *RWA* crescano nel lungo termine del 2,00%, che è il tasso al quale è stata stimata la crescita attesa degli utili).

Il costo del capitale delle Banche è stato quantificato pari al 7,9% sulla base del *capital asset pricing model* (*CAPM*) applicando le seguenti ipotesi:

- tasso *risk-free* del 2,20%, corrispondente al rendimento medio dei BTP decennali nei 12 mesi precedenti alla data del 21/04/15, che riflette le prospettive future del tasso privo di rischio del nostro Paese;
- premio per il rischio azionario pari al 5,00%, che riflette il rischio per l'investimento in azioni;
- beta prospettico pari a 1,14 quantificato sulla base dei rendimenti settimanali registrati da un campione di banche comparabili nei 2 anni precedenti alla data del 30 aprile 2015 e aggiustato per tener conto del fenomeno di *meanreversion* (*beta adjusted*).

Sono state effettuate analisi di sensibilità dei risultati sulla base del costo del capitale e del tasso di crescita di lungo termine *g*, applicando variazioni pari allo 0,5%.

I rapporti di concambio che ne derivano, ottenuti sulla base dei valori minimi e massimi di ciascuna Banca ed espressi in termini di rapporto tra il valore per azione di BTV e il valore per azione di BPAA, sono compresi tra 0,046 e 0,071.

3.4.2. Metodo delle transazioni comparabili

Oltre ad un metodo di valutazione finanziario è stato utilizzato un metodo di mercato. I metodi di mercato stimano il valore dell'impresa costruendo rapporti - detti "multipli" - fondati sugli effettivi prezzi dei titoli delle società comparabili, finalizzati ad individuare la relazione che lega il valore delle imprese con specifiche variabili aziendali (ad esempio economiche, patrimoniali e finanziarie quali: ricavi, utili, flussi di cassa, patrimonio netto e/o indicatori empirici specifici del particolare settore a cui appartiene l'azienda oggetto di stima), individuate come *value driver* dell'impresa.

La stima del valore è, quindi, determinata senza il ricorso ad esplicite ipotesi in merito ai flussi di risultato (reddituati o finanziari) prospettici dell'azienda in questione.

Nello specifico caso della fusione in oggetto, al fine di avere una maggior comparabilità tra i prezzi di riferimento e il contesto in cui si colloca la valutazione delle banche, si è adottato il metodo delle transazioni comparabili, che fa ricorso ai prezzi determinati sulla base dei valori di recenti operazioni di *Merger & Acquisition* aventi ad oggetto quote partecipative in aziende bancarie di dimensioni medio-piccole.

L'applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione delle transazioni ritenute comparabili. Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società target incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è infatti strettamente dipendente dalla confrontabilità del campione per esempio in termini di struttura distributiva, business mix e volumi gestiti;
- b) identificazione dei multipli ritenuti maggiormente significativi nella fattispecie;
- c) applicazione dei multipli selezionati ai dati fondamentali delle società oggetto di valutazione.

Per la valutazione delle Banche si è scelto di utilizzare il multiplo *price / tangible bookvalue* (P/TBV), i cui valori mostrano quanto l'acquirente valorizza una banca in base al proprio patrimonio netto tangibile (patrimonio netto al netto dalle attività immateriali).

Il multiplo P/TBV riesce a stimare meglio il rapporto tra redditività e patrimonio di una banca rispetto al più tradizionale multiplo P/BV (*price / book value*), in quanto depura la misura di patrimonio dalle attività immateriali. Il motivo per cui si preferisce non considerare le attività immateriali è che si tratta di poste del bilancio di difficile e ambigua valutazione e, inoltre, non sempre è possibile comprendere quale sia il loro effettivo contributo alla redditività della banca.

Il *range* medio del multiplo P/TBV per il campione è risultato compreso tra 1,22x e 1,75x.

I rapporti di concambio che ne derivano, ottenuti sulla base dei valori minimi e massimi di ciascuna Banca ed espressi in termini di rapporto tra il valore per azione di BTV e il valore per azione di BPAA, sono compresi tra 0,028 e 0,058.

3.4.3. Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione, anche con l'assistenza e il supporto dell'*advisor* finanziario, è pervenuto, devono essere interpretate alla luce di taluni difficoltà di valutazione, che sono relative alla necessità di assumere a riferimento dati di natura previsionale contenuti nei piani 2015 — 2019 delle Banche e conseguentemente di tener conto dei profili di incertezza che tali dati per loro natura comportano.

3.4.4. Risultati

I risultati ai quali il Consiglio di Amministrazione, anche con l'assistenza e il supporto dell'*advisor* finanziario, è pervenuto sono i seguenti:

METODO DI VALUTAZIONE	MIN	MAX
-----------------------	-----	-----



Metodo <i>DDM</i> nella variante <i>excess capital</i>	0,046	0,071
Metodo delle transazioni comparabili	0,028	0,058

3.4.5. Conclusioni

All'esito del processo valutativo e del confronto ragionato degli esiti ottenuti dall'applicazione dei diversi metodi valutativi selezionati, tenuto anche conto del lavoro svolto dagli *advisor* finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, i consigli di amministrazione di BTV e BPAA hanno definito e condiviso i valori relativi delle Banche partecipanti alla Fusione ai fini del Rapporto di Concambio.

Sulla base delle valutazioni delle Banche, è stato determinato il Rapporto di Concambio di 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di nuova emissione di BPAA da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BTV.



4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Per effetto della Fusione, alla data di efficacia della stessa, tutte le azioni BTV possedute da soci e azionisti saranno annullate e sostituite, sulla base del rapporto di cambio, con azioni ordinarie di BPAA. Le azioni proprie possedute da BTV saranno invece annullate senza concambio, essendo la loro valutazione già ricompresa nel valore attribuito alla banca ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

A tal fine, BPAA procederà all'emissione di massime n. 175.951 (centosettantacinquemila novecentocinquantuno) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) da assegnare in concambio ai possessori di azioni BTV.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di BPAA, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse ai possessori di azioni BTV di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, quest'ultima procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni BPAA saranno immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di BTV secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate presso Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.


Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 16 dello Statuto sociale della BPAA, di cui si detto al paragrafo 1.5 che precede, le azioni assegnate agli azionisti di BTV per effetto del concambio attribuiscono ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione.

5. DATA DI EFFICACIA DELLE FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

Gli effetti civilistici della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

A decorrere dal 1° aprile 2015, le operazioni poste in essere da BTV saranno imputate al bilancio della Società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3, del codice civile. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.



6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione è un'operazione neutra ai fini delle imposte sul reddito, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

In particolare, l'art. 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), ai fini delle imposte sui redditi, prevede:

- che la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società incorporata (comprese quelle relative alle rimanenze e all'avviamento);
- irrilevanza (fatte salve le ipotesi di pagamento di imposte sostitutive per affrancamento) in capo all'incorporante delle differenze tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società incorporante, e il patrimonio netto dell'incorporata, qualora sia applicata la valutazione con il "metodo dell'acquisto" di cui all'IFRS 3 (art. 4 del d.m. 1° aprile 2009, n. 48);
- il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere alcun reddito in capo ai soci, in quanto il costo fiscale della partecipazione nell'incorporata si trasferisce sulle partecipazioni ricevute in concambio.

Più particolare, per effetto di tali norme:

- i maggiori valori eventualmente iscritti non sono imponibili nei confronti della società incorporante;
- i beni ricevuti dalla società incorporante sono valutati in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti;
- il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante. Ciò implica che le partecipazioni ricevute in cambio vengono assunte dai soci al medesimo valore fiscale al quale risultavano riconosciute le partecipazioni annullate e si considerano possedute a decorrere dalla data da cui erano possedute le partecipazioni annullate, anziché dalla data del concambio (cfr. la circolare del MEF 24 giugno 2008, n. 36/E).

L'operazione di fusione determina, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, TUIR, il subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive della società incorporata, salvo alcune limitazioni espresse. In altri termini, tale subentro comporta una successione universale negli obblighi e nei diritti della società incorporata relativi alle imposte sui redditi.

Peraltro, il principio generale di successione fiscale nelle posizioni soggettive è suscettibile di deroga in relazione:

- all'obbligo di ricostituzione delle riserve del patrimonio netto;
- al diritto al riporto delle perdite.

L'obbligo di ricostituzione delle riserve

In relazione all'obbligo di ricostituzione delle riserve, esse si possono classificare in:

- riserve in sospensione assoluta (tassate a fronte di qualsiasi utilizzo);
- riserve tassate in caso di distribuzione o simili utilizzi (quali i saldi attivi di rivalutazione);
- riserve libere, ovvero già tassate.

Ai sensi dell'art. 172 TUIR, le riserve in sospensione assoluta, se iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata, devono essere ricostituite nel bilancio della società incorporante. Diversamente, esse concorrono a formare il reddito imponibile della società risultante o incorporante nell'esercizio in cui avviene la fusione.

Regole particolari vigono per la ricostituzione delle altre riserve in sospensione.

Il riporto delle perdite

Ai sensi dell'articolo 172, comma 7, TUIR, sono previste particolari norme che limitano il diritto di riporto delle perdite fiscali conseguite in periodi antecedenti l'operazione; tutto ciò al fine di ostacolare finalità elusive della fusione.

In particolare, le perdite antecedenti la fusione sono riportabili per la parte che non eccede l'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o se inferiore dalla situazione ex art. 2501-*quater* del codice civile, senza tenere conto dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione.

Inoltre, con riferimento alla Società Incorporanda, ai fini del riporto delle perdite, l'ammontare dei ricavi e proventi e l'ammontare degli oneri per lavoro dipendente non devono essere inferiori al 40% dei corrispondenti importi ottenuti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti.

Con riferimento alla fusione per incorporazione della BTV nella BPAA, è opportuno rilevare che tale operazione avrà effetto civilistico e fiscale nell'esercizio e periodo d'imposta 2015.

Pertanto, sotto un primo profilo, la predetta operazione non avrà alcun effetto civilistico, né fiscale in relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Sotto altro profilo, nell'esercizio e periodo d'imposta 2015 in cui avrà effetto la fusione (e con riferimento ai valori risultanti dalla situazione patrimoniale di fusione), si produrranno gli effetti di neutralità fiscale dianzi esposti.

Allegato: Progetto di fusione



ALLEGATO	Repertorio N. 108266
C	Raccolta N. 33098


**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI
TREVISO S.p.A. IN
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.c.p.A.**

I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (di seguito, anche, "BPAA" o la "Società Incorporante") e di Banca di Treviso S.p.A. (di seguito, anche, "BT" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di BT in BPAA (di seguito, la "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "Progetto").

L'operazione di Fusione di cui al presente Progetto rientra negli interventi previsti dal Piano industriale della BPAA aggiornato per ultimo in data 18 maggio 2015, volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria creatasi con la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.a. a r.l. (di seguito "Banca Popolare di Marostica") in BPAA, in coerenza con il programma di attività presentato alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento di autorizzazione a detta fusione, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo la Società Incorporante una partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda superiore al 90%, la Fusione di cui al presente Progetto si realizzerà nelle forme semplificate di cui all'art. 2505-bis del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza della Società Incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono, pertanto, richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione patrimoniale), 2501-*quinquies* (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501-*septies* del codice civile - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché l'operazione di Fusione di cui al presente Progetto sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, come consentito dall'art. 2505-bis, comma 2, del codice civile, ferma restando la facoltà dei soci della Società Incorporante - ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 3, e 2505, comma 3, del codice civile - di richiedere che la Fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Si precisa tuttavia che, pur non essendo richieste dalla norma, saranno comunque messe a disposizione dei soci le relazioni degli



amministratori illustrative del presente Progetto di Fusione.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.

- Sede legale in Bolzano, via del Macello 55
- Capitale sociale variabile, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,00 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00129730214
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società Incorporanda

Banca di Treviso S.p.A.

- Sede legale in Treviso, Piazza Indipendenza 11
- Capitale sociale alla data di approvazione del Progetto pari a Euro 50.901.147,00, suddiviso in n. 50.901.147 azioni ordinarie senza valore nominale
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03402050268
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 03141.9
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia


2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Il testo dello Statuto sociale della Società Incorporante che è riportato nell'Allegato A non subirà alcuna modifica conseguente all'operazione di Fusione.

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale:

- per massimi nominali Euro 920.224,00 (novecentoventimila- duecentoventiquattro virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna,

il tutto in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di



Handwritten signature

Handwritten signature

assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

BPAA è una società cooperativa a capitale variabile: l'aumento di capitale di BPAA a servizio del concambio di fusione non determinerà alcuna modifica statutaria.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno azionisti della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa.

Gli azionisti di BT diversi da BPAA, ove non già azionisti della Società Incorporante, diverranno azionisti di BPAA e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB).

Si fa presente che, trattandosi di banca popolare, ciascun socio con diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, può esercitare un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Diversamente, la partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

L'art. 16 dello Statuto sociale di BPAA prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

L'art. 9 dello Statuto di BPAA prevede inoltre che nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di capitale sociale superiore a quanto previsto dalla legge. La Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società ed imputati a riserva.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet della Società Incorporante www.bancapopolare.it.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the circular stamp.

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di *advisor* finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BT (di seguito "il Rapporto di Cambio").

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del Rapporto di Cambio e non già ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile, in quanto non richiesto dall'art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione rappresentate dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 di BPAA e di BT, sottoposti a revisione contabile.

Per mera completezza informativa, si dà atto che in data 1° aprile 2015, e dunque successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di BPAA, è divenuta efficace la fusione di Banca Popolare di Marostica nella medesima BPAA.

Pertanto, al fine di fornire una adeguata informativa degli effetti della predetta fusione, la Società Incorporante ha predisposto i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2014 idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

I dati consolidati pro-forma sono stati esaminati dalla società di revisione BDO S.p.A., che ha rilasciato in data 27 aprile 2015 la propria relazione attestante la correttezza dei criteri di valutazione e dei principi di riferimento, la ragionevolezza delle ipotesi di base e la correttezza della metodologia utilizzati per la loro redazione.

I dati consolidati pro-forma, comprensivi della relazione della società di revisione, saranno allegati alla relazione degli amministratori illustrativa del progetto di Fusione, cui si rinvia.

Nella valutazione dell'operazione di Fusione e nella determinazione del Rapporto di Cambio, gli amministratori hanno tenuto conto degli effetti della Fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

Non sono previsti conguagli in denaro.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio" written vertically.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CONCAMBIO AGLI AZIONISTI DI BT

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel Rapporto di Cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BT detenute dalla Società Incorporante.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione; pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le operazioni di concambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di BPAA, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Le azioni ordinarie BPAA che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti BT alla data di efficacia della Fusione attribuiranno ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE



A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page.

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nei competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, comma 3, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. DIRITTO DI RECESSO


A ciascun azionista di BT che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, in quanto la Fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BT, costituita in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda medesima di approvazione della Fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BT aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile.

A tal fine, si segnala che il valore di liquidazione delle azioni BT è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BT, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "Reconta Ernst & Young S.p.A.", con sede in Roma, Via Po 32, in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BT.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, con il deposito presso i competenti Registri delle



Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di BT per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Fermo restando quanto sopra, BPAA ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del Progetto da parte delle assemblee straordinarie di BPAA e BT.

11. DIRITTO DI VENDITA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lino Felli".

Agli azionisti della Società Incorporanda diversi da BPAA viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del codice civile, il diritto di far acquistare alla Società Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della Fusione; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica della Fusione.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia agli azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis del codice civile.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Società Incorporanda per le operazioni di vendita effettuate dai soci di minoranza.

ooo

Il presente Progetto sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto, così come dello Statuto sociale della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Allegato A: Statuto sociale della Società Incorporante.


Treviso, 20 maggio 2015.

Banca di Treviso S.p.A.
Il Presidente, Ing. Fabrizio Morona



8




Banca Popolare dell'Alto Adige

società cooperativa per azioni

sede legale e direzione generale in Bolzano
codice fiscale, partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00129730214
CCIAA/REA n. BZ/9018
Albo delle banche n. 3630.1.0 – ABI 5856.0

www.bancapopolare.it




statuto sociale

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 23 febbraio 2015

Il testo originario dello statuto è stato approvato dalle Assemblee straordinarie di Banca Popolare di Bolzano e di Banca Popolare di Bressanone, chiamate a deliberare il progetto di fusione tra le due banche, in data 15.05.1992 ed è stato successivamente novellato in sede di fusione con Banca Popolare di Merano dalle Assemblee straordinarie 29.05.1995 per Banca Popolare di Merano e 07.06.1995 per Banca Popolare dell'Alto Adige.

Le modificazioni dello statuto che precedono questa edizione 2015 sono state deliberate, per ultimo, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19.04.2013 e sono tutte regolarmente iscritte ai sensi di legge.



La prima cooperativa di credito dell'Alto Adige viene costituita a Merano il 10 gennaio 1886 con denominazione: "Gewerbliche Spar- und Vorschuss-Casse Meran reg.Gen.mbH" (Istituto di risparmio e prestito per l'industria e il commercio Cons.reg. a gar.lim.).

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Merano Soc.coop.arl* è stata assunta nel 1972.

Nel 1889 viene costituito a Bressanone il "Spar-&Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen" (Cassa rurale di risparmio e prestiti per la parrocchia di Bressanone).

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Bressanone Soc.coop.arl* è stata adottata nel 1969.

La "Spar- und Vorschusskasse für Handel und Gewerbe" (Consorzio Risparmio e Prestiti per il Commercio e l'Industria) nasce a Bolzano nel 1902.

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Bolzano Soc.coop.arl* è stata adottata nel 1969.

Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank) nasce nel 1992 per atto di fusione tra Banca Popolare di Bolzano e Banca Popolare di Bressanone; nel 1995 segue la fusione con Banca Popolare di Merano.

La Banca incorpora nel 2015 il Gruppo bancario Banca Popolare di Marostica.

Titolo I Costituzione della Società

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Oggetto sociale
- Art. 3 Sede legale e dipendenze
- Art. 4 Durata

Titolo II Patrimonio della Società e diritti patrimoniali

- Art. 5 Patrimonio sociale
- Art. 6 Capitale sociale
- Art. 7 Azioni della Società, caratteristiche
- Art. 8 Azioni della Società, emissione
- Art. 9 Azioni della Società, soglie di possesso
- Art. 10 Azioni della Società, prezzo
- Art. 11 Azioni della Società, vincoli
- Art. 12 Azioni della Società, trasferimento
- Art. 13 Azioni della Società, acquisto di azioni proprie
- Art. 14 Azioni della Società, dividendo

Titolo III Soci e diritti sociali

- Art. 15 La Persona del socio, requisiti
- Art. 16 La Persona del socio, gradimento all'ammissione a socio
- Art. 17 La Persona del socio, acquisto della qualità di socio
- Art. 18 La Persona del socio, diritti sociali
- Art. 19 La Persona del socio, scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio
- Art. 20 La Persona del socio, ricorso al Collegio dei probiviri
- Art. 21 Domicilio e foro

Titolo IV Funzioni sociali

- Art. 22 Organi sociali, tipologia
- Art. 23 L'Assemblea dei soci, classificazione
- Art. 24 L'Assemblea dei soci, convocazione
- Art. 25 L'Assemblea dei soci, intervento del socio
- Art. 26 L'Assemblea dei soci, costituzione
- Art. 27 L'Assemblea dei soci, presidenza
- Art. 28 L'Assemblea dei soci, validità delle deliberazioni
- Art. 29 Il Consiglio di amministrazione, composizione
- Art. 30 Il Consiglio di amministrazione, nomina degli amministratori
- Art. 31 Il Consiglio di amministrazione, sostituzione degli amministratori
- Art. 32 Il Consiglio di amministrazione, cariche
- Art. 33 Il Consiglio di amministrazione, presidente
- Art. 34 Il Consiglio di amministrazione, adunanze
- Art. 35 Il Consiglio di amministrazione, deliberazioni
- Art. 36 Il Consiglio di amministrazione, verbali
- Art. 37 Il Consiglio di amministrazione, attribuzioni
- Art. 38 Il Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo
- Art. 39 Il Consiglio di amministrazione, deleghe
- Art. 40 Il Consiglio di amministrazione, compensi
- Art. 41 Il Collegio sindacale, composizione
- Art. 42 Il Collegio sindacale, nomina
- Art. 43 Il Collegio sindacale, sostituzione dei sindaci
- Art. 44 Il Collegio sindacale, attribuzioni
- Art. 45 Il Collegio sindacale, funzionamento
- Art. 46 Il Collegio sindacale, compensi
- Art. 47 Controllo contabile
- Art. 48 Il Collegio dei probiviri
- Art. 49 La Direzione generale, composizione
- Art. 50 La Direzione generale, funzioni del direttore generale

Titolo V Rappresentanza della Società e firma sociale

- Art. 51 Poteri di firma

Titolo VI Bilancio della Società

- Art. 52 Bilancio
- Art. 53 Ripartizione degli utili

Titolo VII Scioglimento della Società

- Art. 54 Scioglimento e norme di liquidazione

Titolo VIII Norme transitorie

- Art. 55 (ad artt. 9, 16, 17, 18 e 19) Acquisto e perdita della qualità di socio; diritti sociali
- Art. 56 (ad artt. 29, 30 e 31) Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio
- Art. 57 (ad art. 32) Cariche consiliari



Titolo I

Costituzione della Società

Art. 1

Denominazione

- 1) E' costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Genossenschaft auf Aktien).
- 2) La Società è retta dal presente statuto e dalle disposizioni di legge.
- 3) La Società può operare utilizzando, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, altresì "Banca Popolare di Marostica" in aggiunta a quelli storicamente utilizzati.

Art. 2

Oggetto sociale

- 1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli del credito popolare.
- 2) A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
- 3) La Società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.

Art. 3

Sede legale e dipendenze

- 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano. Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4

Durata

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Titolo II Patrimonio della Società e diritti patrimoniali

Art. 5 Patrimonio sociale


- 1) Il patrimonio sociale è costituito
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
 - d) dalla riserva acquisto azioni proprie;
 - e) da ogni altra riserva costituita con utili netti dell'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali.

Art. 6 Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni, del valore nominale unitario di quattro euro, che possono essere emesse illimitatamente.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci 23 febbraio 2015, in conformità agli artt. 2443 e 2420-ter cod.civ., ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà:
 - i) di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un aumento scindibile del capitale sociale sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige;
 - ii) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate ai precedenti punti (i) e (ii) di questo comma 2 e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea.

- 3) In data 23 febbraio 2015 l'Assemblea straordinaria ha deliberato il progetto di fusione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.A. nella Società; nell'ambito della fusione l'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato un aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 3.188.316 (tre milioni centottantotto trecentosedici) da attuarsi in via scindibile entro il 31.12.2018, mediante emissione di massime n. 797.079 (settecentonovasettemila settantanove) azioni ordinarie da nominali euro 4,00 (quattro) ciascuna, da assegnare gratuitamente, quale "premio di fedeltà" (il "**Premio Fedeltà**"), (i) a quegli azionisti della Banca Popolare di Marostica che diventeranno azionisti della Società per effetto del concambio (ii) per ogni azione concambiata non ceduta a titolo oneroso per il periodo di 36 mesi dall'efficacia della fusione, fermo restando che nessun diritto all'assegnazione gratuita di azioni spetterà a coloro che cederanno a titolo oneroso in tutto o in parte le azioni della Società ricevute in concambio entro il periodo di 12 mesi dall'efficacia della fusione (le "**Condizioni di Assegnazione**"). Contestualmente l'Assemblea ha deliberato la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo delle azioni da emettersi a servizio del Premio Fedeltà al fine di coprire la liberazione del numero definitivo delle azioni a servizio del Premio Fedeltà che dovranno emettersi al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, riserva che resterà vincolata per il tempo necessario.
Al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, agli aventi diritto saranno assegnate 0,117 azioni ordinarie, a godimento dal primo giorno dell'esercizio di assegnazione, per ogni azione assegnata in sede di concambio alla data di efficacia della predetta fusione.



Nessun onere per interessi di conguaglio, spese o commissioni sarà posto a carico dei soci beneficiari dell'assegnazione gratuita.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà di conguagliare in denaro, al prezzo di emissione delle azioni ai sensi degli art. 6, comma 1 e art. 10, comma 1 dello statuto, il controvalore dei diritti frazionari rivenienti dal rapporto di assegnazione gratuita, nonché, in via generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile per il buon fine delle operazioni indicate in questo comma 3.

Art. 7

Azioni della Società, caratteristiche

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 2) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Azioni della Società, emissione

- 1) L'emissione di azioni per l'ingresso di nuovi soci, ai quali si applica l'art. 16 dello statuto, non comporta modificazione dello statuto. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni attribuite a chi venga ammesso a socio.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Art. 9

Azioni della Società, soglie di possesso

- 1) Nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di capitale sociale superiore a quanto previsto dalla legge. La Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società ed imputati a riserva.
- 2) Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni della Società.
- 3) La titolarità del numero di azioni indicato al precedente comma 2 dev.essere mantenuta in via continuativa, pena la perdita della qualità di socio.

Art. 10

Azioni della Società, prezzo

- 1) La sottoscrizione di azioni di nuova emissione comporta, ai sensi dell'art. 2528 cod.civ., l'obbligo per il nuovo socio di corrispondere, al momento dell'ammissione, in aggiunta al valore nominale il sovrapprezzo determinato annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

- 2) Per le azioni di nuova emissione sottoscritte in corso d'anno devono essere corrisposti, inoltre, gli interessi di conguaglio stabiliti annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- 3) Per i casi indicati dall'art. 19, comma 2 dello statuto, spetta il rimborso delle azioni sulla base del bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura pari al valore nominale, come stabilito all'art. 6 dello statuto, maggiorato del relativo sovrapprezzo.

Art. 11

Azioni della Società, vincoli

- 1) Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci, fatte salve le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- 2) Le azioni ancorché non depositate sono vincolate per patto sociale, fin dalla loro emissione, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni credito, individuato a proprio insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, diretto o indiretto, anche se illiquido, che essa abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio. Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e previa intimazione al socio inadempiente, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ., e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod.civ. – ai sensi del precedente art. 10, previo annullamento delle azioni il cui valore è oggetto della compensazione o mediante acquisto delle stesse con relativo utilizzo del fondo costituito a norma dell'art. 53 dello statuto.

Art. 12

Azioni della Società, trasferimento

- 1) Nel caso di trasferimento a un non socio, il cessionario, fermo il disposto di cui all'art. 9 dello statuto, acquista la qualità di socio subordinatamente all'accoglimento della domanda di ammissione a socio a norma degli artt. 15 e seguenti dello statuto. In difetto, il cessionario delle azioni non può esercitare diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Art. 13

Azioni della Società, acquisto di azioni proprie

- 1) Con delibera del Consiglio di amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni nei limiti della riserva disponibile di cui all'art. 53 dello statuto nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La delibera consiliare prevede il ricollocamento o l'annullamento delle azioni acquisite o rimborsate.

Art. 14

Azioni della Società, dividendo

- 1) Il pagamento del dividendo deliberato dall'Assemblea dei soci è effettuato, per intero, all'intestatario delle azioni o al diverso avente diritto per vincolo iscritto a termini di legge e di statuto.
- 2) La sottoscrizione, in corso d'anno, di azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 8 dello statuto, dà diritto per intero al dividendo di tale anno; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio stabiliti ai sensi dell'art. 10.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può sospendere il pagamento del dividendo sulle azioni la cui intestazione è in attesa di definizione.
- 4) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società e sono imputati a riserva.



Titolo III

Soci e diritti sociali

Art. 15

La persona del socio, requisiti

- 1) Possono essere ammesse a socio
 - a) le persone fisiche nonché
 - b) le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni e gli altri enti.Qualora i soci di cui alla lettera (a) siano minorenni, i diritti loro spettanti sono esercitati dal legale rappresentante, previa autorizzazione del giudice tutelare ove prevista ai sensi della normativa vigente. I soci di cui alla lettera (b) devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica a tale designazione è opponibile alla Società finché non le sia stata notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) I rappresentanti legali dei soci, nonché le persone designate ai sensi del precedente comma 1, lettera (b), esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
- 3) La sussistenza in capo al richiedente di alcuna delle seguenti condizioni costituisce causa di inammissibilità a socio della Società:
 - a) interdizione, inabilitazione o condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
 - c) significativa inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società;
 - d) accertata responsabilità di atti contrari all'interesse e al prestigio della Società.

Art. 16

La persona del socio, gradimento all'ammissione a socio

- 1) L'ammissione a socio, sia a seguito della sottoscrizione di azioni di nuova emissione, sia a seguito dell'acquisto di azioni in circolazione, deve essere richiesta con domanda scritta al Consiglio di amministrazione, contenente le generalità, il domicilio, ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dal Consiglio di amministrazione in via generale.
- 2) Ai fini dell'ammissione a socio è inoltre necessario che il richiedente abbia un rapporto continuativo di clientela con la Società, adempiuto dall'aspirante socio in conformità alle norme che lo disciplinano, e che si sia realizzata la condizione di cui all'art. 9, comma 2, dello statuto.
- 3) Il Consiglio di amministrazione delibera sull'accoglimento oppure, con decisione motivata, sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle prescrizioni statutarie.
- 4) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'aspirante socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
- 5) La deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al domicilio del richiedente entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta al Consiglio di amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può presentare richiesta di riesame al Collegio dei probiviri, nel qual caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 dello statuto.

Art. 17

La persona del socio, acquisto della qualità di socio

- 1) La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, previo versamento delle spese connesse con l'ammissione a socio, determinate annualmente in misura forfettaria dal Consiglio di amministrazione con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea

dei soci, e, qualora ciò consegua alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, del valore nominale delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

- 2) Il mancato pagamento da parte dell'aspirante socio, in tutto o in parte, dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dal relativo avviso di pagamento costituisce, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, fondato motivo di diniego della sua ammissione.
- 3) La qualità di socio comporta l'adesione allo statuto della Società.

Art. 18

La persona del socio, diritti sociali

- 1) Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione.
- 2) Ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. In caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta soltanto al socio. In caso di sequestro delle azioni, tale diritto spetta al custode.

Art. 19


La persona del socio, scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio

- 1) Il rapporto sociale si estingue per
 - a) recesso del socio:
Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Il recesso non può essere parziale.
È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
 - b) esclusione del socio:
Il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società il socio per il quale sia stata rilevata la sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità previste dall'art.15, comma 3 dello statuto. L'esclusione del socio è comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - c) morte del socio:
In caso di morte del socio il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché questi procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione e facciano domanda per l'ammissione ottenendone l'accoglimento. Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 7 dello statuto.
 - d) riduzione del possesso azionario al di sotto della soglia richiesta per l'ammissione a socio:
La riduzione del possesso azionario al di sotto della soglia richiesta per l'ammissione a socio ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello statuto, estingue il rapporto sociale.
- 2) Agli eredi che richiedano il rimborso delle azioni cadute in successione e per i casi di recesso e esclusione dalla Società, compete la liquidazione del prezzo di rimborso delle azioni. Si applica l'art.10 dello statuto fatta salva la facoltà di compensazione prevista all'art.11.
L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Art. 20

La persona del socio, ricorso al Collegio dei probiviri

- 1) Contro il rigetto della domanda di ammissione a socio l'aspirante socio può presentare richiesta di revisione al Collegio dei probiviri a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, a pena di decadenza. Il Collegio dei probiviri costituito ai sensi di statuto, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando le proprie deliberazioni al Consiglio di amministrazione. In base a motivata decisione del Collegio dei probiviri, il Consiglio di amministrazione



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'COLLEGIO DEI PROBIVIRI' and 'BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE' around the perimeter. The signature is written across the center of the stamp.

è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione a socio entro sessanta giorni dalla notifica. La decisione del Consiglio di amministrazione non è appellabile.

- 2) Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri decide in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.
Il ricorso proposto al Collegio dei probiviri non preclude al socio la possibilità di proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

Art. 21

Domicilio e foro

- 1) I soci e gli azionisti notificano alla Società il loro domicilio per quanto concerne i rapporti con essa intrattenuti.
- 2) Per tutte le controversie tra soci o azionisti e la Società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 dello statuto, sarà competente a decidere, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria di Bolzano.

Titolo IV

Funzioni sociali

Art. 22

Organi sociali, tipologia

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - e) al Collegio sindacale;
 - f) al Collegio dei probiviri;
 - g) alla Direzione generale.

Art. 23

L'Assemblea dei soci, classificazione

- 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'Assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e il rapporto del Collegio sindacale, e destina gli utili;
 - b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
 - c) nomina i probiviri;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata del controllo contabile nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci;
 - f) approva il regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori;
 - g) approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinati;
 - h) approva il regolamento dell'Assemblea;
 - i) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria.
- 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 37, comma 2, lettere (t), (v) e (w) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria.

Art. 24


L'Assemblea dei soci, convocazione

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e, per l'ipotesi che in prima convocazione l'Assemblea non sia regolarmente costituita, gli estremi della seconda convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei soci di cui al seguente comma 3.

L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



- 2) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il Presidente e il Segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto.
In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 3) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di votare all'Assemblea a quella data. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Art. 25

L'Assemblea dei soci, intervento del socio

- 1) Per l'intervento all'Assemblea è richiesta l'attestazione dell'intermediario depositario come previsto dalla normativa vigente.
- 2) E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento dell'Assemblea, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
- 3) Ciascun socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque soci tramite delega di cui al precedente comma 2. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Art. 26

L'Assemblea dei soci, costituzione

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di un trentesimo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- 2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega, con l'intervento di un ventesimo dei soci e in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci. Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, cod. civ. è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un trentesimo dei soci. Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, in prima convocazione di almeno un quinto dei soci e in seconda convocazione, di almeno un decimo dei soci.
- 3) Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre l'ottavo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza senza bisogno di ulteriore avviso. Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
- 4) Una volta che la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria sia stata constatata, la stessa si riterrà validamente costituita anche in caso di successivo allontanamento per qualsiasi motivo di persone intervenute, purché sia comunque presente almeno un quarantesimo dei soci.
- 5) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, al presente statuto e al regolamento dell'Assemblea, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 27

L'Assemblea dei soci, presidenza

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 32 dello statuto, oppure, in mancanza, da persona designata con il voto della maggioranza relativa degli intervenuti.
- 2) I poteri di direzione dell'Assemblea sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

Art. 28

L'Assemblea dei soci, validità delle deliberazioni


- 1) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 e dagli artt. 42 e 43 dello statuto; i probiviri sono eletti a maggioranza relativa. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei votanti salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti dei votanti.
- 2) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute di norma in modo palese. Per le votazioni alla nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedono hanno diritto di far risultare dal verbale l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare dal libro verbali delle Assemblee a firma di chi la presiede, del segretario o del notaio e degli scrutatori. Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente l'Assemblea e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione, composizione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea, tra i soci iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e scelti come segue:
 - a) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
 - almeno sei, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori
 - almeno sette, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori
 - almeno otto, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori
 - almeno otto, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - i restanti amministratori, tra i soci senza alcun vincolo di residenza.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.



Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.


- 2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
- 3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire. In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.
- 4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.
- 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza:
 - a) non devono aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
 - b) non possono rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
 - c) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - d) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c).Il venir meno dei requisiti di indipendenza qui definiti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono avere tali requisiti.
- 6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione, nomina degli amministratori

- 1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste. Possono presentare una lista di candidati:
 - a) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione, da costituire almeno l' 1% dei soci rilevati al precedente 31.12 con arrotondamento alle cinquanta unità superiori, ovvero
 - b) uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno lo 0,50% del capitale sociale esistente al precedente 31.12.L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica il numero soci e la quota di capitale necessari e sufficienti.

- 2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dev'essere debitamente autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione.
Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
- 3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 29, comma 1 dello statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.
Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 29, comma 5 dello statuto.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.
- 6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
- Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.
Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% dei soci al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 29, comma 1 dello statuto.
Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 29, comma 1 dello statuto.
 - Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.
 - Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1 e comma 5 dello statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
 - In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.



Art. 31

Il Consiglio di amministrazione, sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 29, comma 5 dello statuto, del necessario profilo di indipendenza. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 29, comma 5 dello statuto, del necessario profilo di indipendenza.

La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza dei due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.
- 3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
- 4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 29 dello statuto, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società.

Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

Art. 32

Il Consiglio di amministrazione, cariche

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi, con arrotondamento all'unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) I vicepresidenti sostituiscono il presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.
- 3) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 31 dello statuto, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.

Art. 33

Il Consiglio di amministrazione, presidente

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.
- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori. Egli coordina inoltre i lavori del Consiglio e del Comitato esecutivo, se nominato, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

- 3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o impedimento un vicepresidente, possono, su proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva

Art. 34

Il Consiglio di amministrazione, adunanze

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori della Società.
- 2) La convocazione è effettuata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche tramite telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico, fatta eccezione per i casi d'urgenza, per i quali la convocazione è effettuata almeno ventiquattro ore prima della riunione. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi con le stesse modalità.
- 3) Qualora il presidente lo reputi opportuno, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione, deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, qualora non diversamente indicato dallo statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.
- 2) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Art. 36

Il Consiglio di amministrazione, verbali

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro a firma di chi presiede le adunanze e del segretario.
- 2) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni assunte.

Art. 37

Il Consiglio di amministrazione, attribuzioni

- 1) L'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la



necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea.

- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod. civ., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale, dell'organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
 - b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
 - c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - d) la valutazione del generale andamento della gestione;
 - e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
 - h) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
 - i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni di controllo interno;
 - j) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
 - k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di vigilanza applicabili;
 - m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.
 - n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;
 - o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;
 - p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;
 - q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;
 - r) l'emissione di azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, dello statuto;
 - s) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - t) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;
 - u) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - v) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;
 - w) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - x) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia.

Art. 38 **Il Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo**

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare annualmente, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori compreso il presidente e esclusi gli amministratori non esecutivi ai sensi dell'art. 29 dello statuto.
- 2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente. Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore all'uopo designato. Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 34 dello statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.
- 3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.
- 4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il Direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.
- 5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.
- 6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.
- 7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 39

Il Consiglio di amministrazione, deleghe

- 1) Nell'ambito della gestione corrente il Consiglio di amministrazione può delegare, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore, funzioni e poteri decisionali a amministratori, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.
- 2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore, ad un Comitato di credito composto da tre a cinque amministratori, di cui uno scelto tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto, e dal direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti la Direzione generale ed a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
- 3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

Art. 40

Il Consiglio di amministrazione, compensi

- 1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni delle Commissioni e/o dei Comitati consiliari, se costituiti.
- 2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo statuto, in coerenza con le politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea.
- 3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 41

Il Collegio sindacale, composizione

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall'Assemblea ordinaria.
- 2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell' art. 43 dello statuto.
- 3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili e devono avere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- 4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
 - a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;
 - b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;
 - c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;
 - d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo presso società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di vigilanza;
 - e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nella quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

- 5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.

Art. 42

Il Collegio sindacale, nomina

- 1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.
- 2) Possono presentare una lista:
 - a) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, da costituire almeno l'1% dei soci rilevato al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori: il numero di soci presentatori necessario e sufficiente è menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - b) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno lo 0,50% del capitale sociale esistente al precedente 31.12: La quota di capitale necessaria e sufficiente è menzionata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del collegio sindacale è indicato al primo posto della lista.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
 - a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
 - b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del numero soci rilevato al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori, saranno tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il Presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.
 - c) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea.
 - d) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.

Art. 43

Il Collegio sindacale, sostituzione dei sindaci

- 1) Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ., il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il presidente.
- 2) Se viene a mancare un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il sindaco da sostituire.
- 3) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

Art. 44

Il Collegio sindacale, attribuzioni

Banca Popolare dell'Alto Adige
Statuto sociale – edizione 23.02.2015



- 1) Il Collegio sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - d) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
 - e) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - f) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.
- 4) I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- 6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 45

Il Collegio sindacale, funzionamento

- 1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo.
- 2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale.
- 4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste

condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.

- 5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio medesimo.

Art. 46 **Il Collegio sindacale, compensi**

- 1) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e di eventuali Comitati o Commissioni.
- 2) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 47 **Controllo contabile**

- 1) Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale.
- 2) L'incarico ha la durata prevista dalla legge.
- 3) L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 4) La società di revisione svolge le funzioni di cui alla normativa vigente.

Art. 48 **Il Collegio dei probiviri**

- 1) L'Assemblea ordinaria nomina, fra i soci, tre probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 2) Le candidature alla carica di probiviro devono essere depositate presso la sede legale della Società con le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea oppure, in assenza, dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) I probiviri sono eletti con voto a maggioranza relativa.
- 4) Il Collegio dei probiviri elegge tra i suoi componenti un presidente. I probiviri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il probiviro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.
- 5) Qualora il presidente del Collegio dei probiviri lo ritenga opportuno, provvede alla convocazione delle riunioni del Collegio stesso dirigendone i lavori.
- 6) Per le riunioni del Collegio dei probiviri competono, ai partecipanti, medaglie di presenza nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute a tal fine.
- 7) Il Collegio decide inappellabilmente secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 20 dello statuto.

Art. 49



La Direzione generale, composizione

- 1) La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- 2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.

Art. 50

La Direzione generale, funzioni del direttore generale

- 1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 33.
- 2) Il direttore generale è il capo del personale e della struttura.
- 3) Il direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.
- 4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.
- 5) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.
- 6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.
- 7) In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che lo segue immediatamente per grado e, in caso di parità di grado fra più componenti, secondo l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.

Titolo V

Rappresentanza della Società e firma sociale

Art. 51

Poteri di firma

- 1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
- 2) La firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo nei confronti dei terzi.
- 3) La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori.
- 4) La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di amministrazione al direttore generale, nonché a dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 5) Per il compimento di determinati atti il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Società.



Titolo VI

Bilancio della Società

Art. 52

Bilancio

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 53


Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto:
 - a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge;
 - b) alla riserva acquisto azioni proprie;
 - c) ai soci, quale dividendo, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.
- 2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.

Titolo VII Scioglimento della Società

Art. 54 Scioglimento e norme di liquidazione

- 1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
- 2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.



Titolo VIII

Norme transitorie

Art. 55 (ad artt. 9, 16, 17, 18 e 19)

Acquisto e perdita della qualità di socio; diritti sociali

- 1) I soci di Banca Popolare di Marostica acquistano automaticamente per effetto della fusione per incorporazione nella Società la qualità di socio senza necessità delle formalità previste dall'articolo 16 dello statuto. Alla data di efficacia della fusione i predetti soci saranno iscritti nel libro soci della Società. Resta ferma la facoltà della Società di procedere all'esclusione nel caso di sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità previste dall'art.15, comma 3 dello statuto. Le azioni assegnate agli azionisti di Banca Popolare di Marostica per effetto del concambio di fusione attribuiscono ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione, essendo peraltro inteso che non hanno diritto all'eventuale dividendo che l'assemblea ordinaria dei soci della Società dovesse deliberare con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- 2) Per i fini di cui all'articolo 18, comma 1, soci di Banca Popolare di Marostica che hanno acquistato la qualità di socio per effetto della fusione sono considerati iscritti al libro soci della Società con la medesima anzianità di iscrizione a libro soci della Banca Popolare di Marostica maturata alla data di efficacia della fusione.
- 3) Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3 e articolo 19, comma 1, lettera (d) dello statuto sono applicate, per i soci che acquistano tale qualità per effetto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica nella Società, a far tempo dal 1° gennaio 2018.

Art. 56 (ad artt. 29, 30 e 31)

Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio

- 1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 dello statuto, la composizione numerica del Consiglio di amministrazione resta determinata in dodici amministratori.
- 2) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche amministrative nel Consiglio sono riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 29, comma 5 dello statuto.
- 3) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l'assemblea avrà fissato, ai sensi dell'art. 29 comma 1, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 29, comma 5 dello statuto.

Art. 57 (ad art. 32)

Cariche consiliari

- 1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto.
- 2) Il requisito della iscrizione da almeno novanta giorni nel libro soci della Società previsto dall'art. 29 dello statuto per elezione alla carica di consigliere di amministrazione non si applica ai soci che acquistano tale qualità per effetto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica nella Società.

Dati riassuntivi

	Numeri	%	Azioni	%
Totale soci presenti	14	2,27	48.040.081	94,38
Persone fisicamente presenti	13	2,11	48.039.761	94,38
di cui Deleganti	1	0,16	320	0

Valutazione del
1 settembre 2015 11:18:48

Totali

Numero	Azioni
Totale nominale	50.901.147

Luca Felli



Stampa non ufficiale

ALLEGATO
Repertorio N. 108266
Raccolta N. 33098



Elenco Presenti

BANCA TREVISO



Società **Banca di Treviso S.p.A.**

Nome assemblea **Assemblea straordinaria dei Soci**

Data assemblea **martedì 1 settembre 2015**


Luogo assemblea **Palazzo Giacomelli, piazza Garibaldi 13 - TV - Ore 11:00**

Legenda

-  Socio presente all'assemblea
-  Socio delegante
- Escluso dal calcolo presenze

Codice	Nome	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Codice fiscale	Azioni
8	TARTAGLIA ADRIANO	VIA RINALDA 67	36080	PIANEZZE	VI		11.000
63	COMIGNI PAOLINO	PZLE PISTOIA 8	31100	TREVISO	TV		1.500
91	DEON GIROLAMO	VIA PICCIOL 19	31044	MONTEBELLUNA	TV		1.000
286	TIBERIO VINCENZO	VIA PIAVE 97	31031	CAERANO DI SAN MARCO	TV		2.100
427	VALENTE MICHELE	VCLO DUOMO 3	31100	TREVISO	TV		16.000
576	BEVILACQUA LUCIO	VIA F LLI CAIROLI 101	31100	TREVISO	TV		3.200
695	MICHELIN MARIO	VIA ZANELLA 2	31040	TREVIGNANO	TV		400
734	ALBANESE LUIGI	VIA TIZIANO VECELLIO 90	31022	PREGANZIOL	TV		3.900
772	PARZIANELLO ARMANDO	VIA DEI FIORI 34	31020	SAN POLO DI PIAVE	TV		1.000
793	VOIGTLANDER OSCAR	VIA PRIORATO S ANTONIO 14	31100	TREVISO	TV		10.320
792	BORTOLOTTO MARIA	VIA PRIORATO S ANTONIO 14	31100	TREVISO	TV		320
939	BAESSO GIOVANNI	VIA CORONELLI 10	31033	CASTELFRANCO VENETO	TV		1.100
1008	CADAMURO MARIO	VIA GRANDE 2	31030	CARBONERA	TV		1.000
1116	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SCRL	VIA MACELLO 55	39100	BOLZANO-BOZEN	BZ		47.987.241

Legale rappresentante: Johannes Shreebacher




Stampa non ufficiale

